COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
IVA

Bruxelles, marzo 2021

Guida allo sportello unico per l'IVA

(applicabile dal 1º luglio 2021)

Indice

Informazioni generali sulla guida ... **2**
Abbreviazioni ... **2**
Contesto ... **4**
Parte 1a - Registrazione ... **11**
Contesto ... 11
Informazioni dettagliate ... 15
Parte 1b – Cancellazione/esclusione ... **23**
Contesto ... 23
Informazioni dettagliate ... 23
Cancellazione ... 23
Esclusione ... 28
Data in cui diventa effettiva la cancellazione/l'esclusione ... 30
Periodo di quarantena ... 32
Parte 2 – Dichiarazioni IVA per lo sportello unico ... **34**
Contesto ... 34
Informazioni dettagliate ... 34
Parte 3 – Pagamenti ... **46**
Contesto ... 46
Informazioni dettagliate ... 46
Parte 4 – Varie ... **49**
Documentazione ... 49
Fatturazione ... 49
Sgravio per crediti irrecuperabili ... 50
Allegato 1 – Legislazione ... **51**
Allegato 2 – Dati di registrazione ... **52**
Allegato 3 – Informazioni da inserire nella dichiarazione per lo sportello unico ... **57**

Informazioni generali sulla guida

Obiettivo della presente guida è facilitare la comprensione della normativa dell'UE (si veda l'allegato 1) riguardante lo sportello unico esteso e presentare le specifiche funzionali e tecniche per i regimi speciali, adottate dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC).

La presente guida non è giuridicamente vincolante e si limita a fornire orientamenti pratici e informali su come debbano essere applicate le norme e le specifiche dell'UE secondo la DG TAXUD.

La guida è un'opera ancora in corso: non è né esaustiva né costituisce un prodotto finale, ma riflette la situazione a un momento dato in base alle conoscenze e all'esperienza disponibili. Col tempo sarà probabilmente necessario aggiornarla con nuovi elementi.

Lo sportello unico esteso fa parte del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico. Spiegazioni e chiarimenti più dettagliati sulle norme in materia di IVA nel commercio elettronico si possono reperire nel documento "Note esplicative sulle norme sull'IVA nel commercio elettronico": https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_it.pdf.

Abbreviazioni

B2C – Business-to-Consumer (tra impresa e consumatore).

Fornitore/prestatore – Soggetto passivo che effettua la cessione di beni e/o la prestazione di servizi.

IOSS – Import One Stop Shop (sportello unico per le importazioni).

MOSS – Mini One Stop Shop (mini sportello unico).

Numero di identificazione IVA per l'IOSS – Numero di identificazione IVA necessario per avvalersi dello sportello unico per le importazioni, attribuito a un soggetto passivo o a un intermediario in relazione al soggetto passivo per il quale è nominato.

OSS – One Stop Shop (sportello unico).

PMI – Piccola impresa/piccole imprese.

Regimi dell'OSS – Regimi dello sportello unico: regime non UE, regime UE, regime di importazione.

Servizi TTE – Servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici.

SM – Stato membro.

SMC – Stato membro di consumo.

SMI – Stato membro di identificazione.

Soggetto passivo non stabilito nell'UE – Soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nell'Unione europea ovvero che ha fissato la sede della propria attività economica nel territorio di uno Stato membro al quale non si applica la direttiva IVA (cfr. articolo 6 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto).

UE – Unione europea.

Contesto

Il mini sportello unico (MOSS), istituito il 1º gennaio 2015, è stato esteso e diventerà dal 1º luglio 2021 uno sportello unico (OSS) caratterizzato da un più ampio ventaglio di prestazioni e cessioni coperte e dall'introduzione di ulteriori semplificazioni.

Lo sportello unico esteso contempla tre regimi speciali: il regime non UE, il regime UE e il regime di importazione. Il regime non UE e il regime UE erano già esistenti e ne è stato esteso l'ambito di applicazione, mentre il regime di importazione è di nuova introduzione. Detti regimi speciali consentono ai soggetti passivi di dichiarare e versare, tramite un portale Web, l'IVA dovuta negli Stati membri nei quali tali soggetti passivi non sono (di norma) stabiliti nello Stato membro nel quale essi sono identificati (Stato membro di identificazione). L'utilizzo dei regimi è facoltativo.

In concreto, un soggetto passivo registrato a un regime dell'OSS in uno Stato membro (lo Stato membro di identificazione) trasmetterà per via elettronica dichiarazioni IVA per l'OSS indicanti le prestazioni/cessioni che possono essere dichiarate nel pertinente regime dell'OSS unitamente all'IVA dovuta. La dichiarazione IVA è presentata con cadenza trimestrale per il regime non UE e il regime UE e con cadenza mensile per il regime di importazione. Se un soggetto passivo decide di avvalersi di uno dei regimi, è tenuto a dichiarare tutte le prestazioni/cessioni che vi rientrano tramite la pertinente dichiarazione per l'OSS. Tale dichiarazione per l'OSS, insieme all'IVA versata, è successivamente trasmessa dallo Stato membro di identificazione ai corrispondenti Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura.

Le dichiarazioni IVA per l'OSS sono integrative e non sostitutive delle dichiarazioni IVA trasmesse da un soggetto passivo al proprio Stato membro conformemente agli obblighi nazionali in materia di IVA.

Possono avvalersi dei regimi dell'OSS sia i soggetti passivi stabiliti nell'UE, sia quelli stabiliti al di fuori di essa. I soggetti passivi **stabiliti nell'UE** possono avvalersi del regime UE e del regime di importazione, mentre i soggetti passivi **non stabiliti nell'UE** possono eventualmente avvalersi di tutti e tre i regimi, vale a dire il regime non UE, il regime UE e il regime di importazione.

Senza i regimi dell'OSS, un fornitore/prestatore sarebbe tenuto a registrarsi presso ogni Stato membro in cui effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi ai propri clienti. L'utilizzo dei regimi dell'OSS è facoltativo per i soggetti passivi. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersi di un regime dell'OSS, dovrà applicarlo a tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti in tale regime in tutti gli Stati membri pertinenti. Il soggetto passivo non può pertanto decidere di utilizzare il regime dell'OSS soltanto per le cessioni/prestazioni effettuate in alcuni Stati membri ed escluderne altri. Una volta scelto di aderire al regime, questo si applica a tutte le prestazioni/cessioni effettuate a favore di destinatari/acquirenti in tutti gli Stati membri.

La normativa sullo sportello unico è contenuta in una serie di atti legislativi (si veda l'allegato 1). Per permettere ai soggetti passivi e agli Stati membri di comprendere chiaramente il funzionamento dello sportello unico, la Commissione ne ha raccolto gli aspetti principali nella presente guida. La guida tratta quattro punti:

- la procedura di registrazione e di cancellazione/esclusione;
- la procedura di dichiarazione (incluse le rettifiche);
- la procedura di pagamento, inclusi i rimborsi;
- disposizioni varie, tra cui la conservazione della documentazione.

Ai fini della presentazione dei suddetti punti, è importante chiarire alcune nozioni di base.

1) La nozione di **soggetto passivo** nell'ambito dello sportello unico

   Nell'ambito del regime non UE un soggetto passivo è un'impresa (una società, una società di persone o un'impresa individuale) che non ha fissato la sede della propria attività economica (sede di attività economica) né dispone di una stabile organizzazione nell'UE. Essere identificato o tenuto a essere identificato ai fini dell'IVA nell'UE non impedisce al soggetto passivo di ricorrere al regime non UE.

   Nell'ambito del regime UE un soggetto passivo è un'impresa (una società, una società di persone o un'impresa individuale) che ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione nell'UE.

   Nota: un soggetto passivo non stabilito nell'UE può avvalersi del regime UE anche per dichiarare talune cessioni di beni (si veda la parte 2 delle dichiarazioni IVA per lo sportello unico).

   Nell'ambito del regime di importazione un soggetto passivo è un'impresa (una società, una società di persone o un'impresa individuale) stabilita nell'UE o al di fuori di essa. Tuttavia un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione[1] è tenuto a nominare un intermediario per avvalersi del regime di importazione.

2) La nozione di **fornitore presunto**

   Un fornitore presunto è un soggetto passivo che non è il fornitore effettivo di taluni beni, ma che ne facilita la cessione e pertanto è considerato, ai (soli) fini dell'IVA, come se fosse il fornitore (finzione creata ai fini dell'IVA).

   Un fornitore presunto è un soggetto passivo che facilita una cessione di beni conclusa tra un fornitore (fornitore indiretto) e un acquirente tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (ad esempio mercato virtuale, piattaforma, portale ecc.).

   Nel regime UE un fornitore presunto è un soggetto passivo stabilito nell'Unione o al di fuori di essa che facilita una cessione di beni:

   - che avviene tramite un'interfaccia elettronica;
   - che ha luogo nell'UE (ossia vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni nazionali di beni);
   - che è effettuata a favore di una persona che non è un soggetto passivo;
   - se il fornitore indiretto è stabilito al di fuori dell'UE.

[1] Un soggetto passivo stabilito in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca (ad esempio la Norvegia) non ha l'obbligo di nominare un intermediario per poter ricorrere al regime di importazione per le cessioni di beni spediti a partire da tale paese.

Nel regime di importazione un fornitore presunto è un soggetto passivo stabilito nell'Unione o al di fuori di essa che facilita una cessione di beni:

- importati da un territorio terzo o da un paese terzo;
- inclusi in una spedizione di valore non superiore a 150 EUR;
- destinati a una persona che non è un soggetto passivo;
- effettuata tramite un'interfaccia elettronica.

3) La nozione di **intermediario** in relazione al regime di importazione

Il termine "intermediario" è utilizzato unicamente nell'ambito e ai fini del regime di importazione.

Un intermediario è un soggetto passivo stabilito nell'UE (sede della sua attività economica o stabile organizzazione) il quale è responsabile del pagamento dell'IVA e dell'adempimento degli obblighi in materia di IVA previsti dal regime di importazione (ad esempio presentazione delle dichiarazioni IVA, pagamento dell'IVA, obblighi di conservazione della documentazione ecc.) a nome e per conto di un altro soggetto passivo che lo ha nominato intermediario. Gli Stati membri possono introdurre a livello nazionale norme complementari in materia di intermediari (ad esempio l'obbligo di costituzione di una garanzia).

Un soggetto passivo non stabilito nell'UE che intenda ricorrere al regime di importazione deve nominare a tal fine un intermediario. Si noti che i soggetti passivi stabiliti nell'UE non sono tenuti a nominare un intermediario per poter ricorrere al regime di importazione, ma ne hanno la facoltà.

Un intermediario deve innanzitutto registrarsi nel suo Stato membro di identificazione per poter agire in tale qualità. Soltanto successivamente potrà registrare uno o più soggetti passivi che lo hanno nominato per beneficiare del regime di importazione e riceverà un numero di identificazione IVA per l'IOSS distinto per ciascun soggetto passivo rappresentato.

4) La nozione di **vendite a distanza intracomunitarie di beni**

Per **vendite a distanza intracomunitarie di beni** si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati da uno Stato membro a un altro da o per conto del fornitore (soggetto passivo che cede tali beni) a una persona che non è un soggetto passivo o è equiparata a una persona non soggetto passivo[2]. Sono esclusi da tale definizione i mezzi di trasporto nuovi e i beni ceduti previo montaggio o installazione, che non possono pertanto essere oggetto di una vendita a distanza intracomunitaria. Nella definizione rientrano invece i beni sottoposti ad accisa.

Le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi** sono cessioni di beni effettuate da o per conto del fornitore (soggetto passivo che cede i beni) da un territorio terzo o paese terzo a una persona che non è o non è considerata un soggetto

[2] I soggetti passivi e le persone giuridiche non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non siano assoggettati ad IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva IVA sono equiparati a persone non soggetti passivi.

passivo. Si sottolinea che per poter rientrare in tale definizione i beni devono essere spediti/trasportati da un territorio terzo/paese terzo. I beni già immagazzinati presso un magazzino nell'UE non vi sono contemplati e non si considerano vendite a distanza di beni importati. I mezzi di trasporto nuovi e i beni ceduti previo montaggio o installazione sono esclusi e pertanto non possono, per definizione, essere oggetto di simili vendite a distanza.

Si noti che i beni sottoposti ad accisa possono essere oggetto di una vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, ma non possono essere dichiarati nel regime di importazione.

5) La nozione di **Stato membro di identificazione**

Lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato per beneficiare di un regime dello sportello unico e in cui dichiara e versa l'IVA dovuta a uno o più Stati membri di consumo.

Un soggetto passivo può registrarsi in un solo Stato membro per beneficiare di un regime speciale. Di norma un soggetto passivo non può scegliere il proprio Stato membro di identificazione e deve attenersi alle relative disposizioni giuridiche (si veda più avanti la sezione sulla registrazione).

6) La nozione di **Stato membro di consumo**

Lo Stato membro di consumo è lo Stato membro nel quale il soggetto passivo cede i beni o presta i servizi a persone che non sono soggetti passivi, ossia quello nel quale avviene la cessione ed è dovuta l'IVA.

Nel regime non UE un soggetto passivo può dichiarare prestazioni di **servizi** a persone che non sono soggetti passivi effettuate in qualsiasi Stato membro dell'UE, ivi incluso lo Stato membro di identificazione. Qualsiasi Stato membro può pertanto essere lo Stato membro di consumo.

Nel regime UE un soggetto passivo può dichiarare prestazioni transfrontaliere di **servizi** a persone che non sono soggetti passivi effettuate in uno Stato membro nel quale il soggetto passivo non è stabilito, ossia nel quale egli non ha né la propria sede di attività né dispone di una stabile organizzazione. Le prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi rese in uno Stato membro nel quale il prestatore dispone di un'organizzazione non possono essere dichiarate nel regime UE, ma devono essere dichiarate nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro.

Un soggetto passivo può dichiarare nel regime UE anche le **vendite a distanza intracomunitarie di beni**, indipendentemente dallo Stato membro nel quale termina il trasporto. In questo caso pertanto lo Stato membro di consumo può essere qualsiasi Stato membro, incluso lo Stato membro di identificazione, a condizione che il trasporto dei beni inizi in un altro Stato membro.

Un **fornitore presunto** può inoltre dichiarare le **cessioni nazionali di beni** (ossia le cessioni nelle quali il trasporto/la spedizione dei beni inizia e si conclude nello stesso Stato membro), indipendentemente dal fatto che egli sia stabilito o meno nello Stato membro interessato. In questo caso pertanto lo Stato membro di consumo può essere

qualsiasi Stato membro.

Nel regime di importazione un soggetto passivo può dichiarare le vendite a distanza di beni importati da un territorio terzo o un paese terzo a favore di acquirenti effettuate nell'UE. Tale facoltà riguarda solo i beni di valore modesto, ossia i beni contenuti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, e non si applica ai beni sottoposti ad accisa. In questo caso pertanto lo Stato membro di consumo può essere qualsiasi Stato membro, incluso lo Stato membro di identificazione.

Tabella 1: Stato membro di consumo

<table>
<tr><th colspan="3">Stato membro di consumo</th></tr>
<tr><td>Regime non UE</td><td colspan="2">Qualsiasi Stato membro</td></tr>
<tr><td>Regime UE</td><td>Servizi:
qualsiasi Stato membro in cui il prestatore non è stabilito</td><td>Beni:
qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale inizia la spedizione/il trasporto dei beni[3]</td></tr>
<tr><td>Regime di importazione</td><td colspan="2">Qualsiasi Stato membro</td></tr>
</table>

7) La nozione di **stabile organizzazione**

Affinché una stabile organizzazione possa essere definita tale, deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di risorse umane e tecniche atti a consentirle di ricevere, utilizzare e prestare/fornire i rispettivi servizi/beni. Disporre semplicemente di un numero di identificazione IVA non implica necessariamente l'esistenza di una stabile organizzazione.

8) La nozione di **Stato membro di stabilimento**

Lo Stato membro di stabilimento è uno Stato membro in cui il soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione. Un soggetto passivo può aver fissato la sede della propria attività economica nello Stato membro di identificazione e avere al contempo stabili organizzazioni in altri Stati membri. Nel regime UE devono essere incluse anche le prestazioni di servizi /le cessioni di beni agli Stati membri di consumo a partire **dalle** stabili organizzazioni.

[3] Si veda l'eccezione relativa ai fornitori presunti di cui al precedente punto 6.

Tuttavia, nel regime UE uno Stato membro di stabilimento non può essere lo Stato membro di consumo ai fini delle prestazioni di servizi: ogni prestazione pertinente effettuata in tale Stato membro deve essere dichiarata nella dichiarazione IVA nazionale della stabile organizzazione.

9) Il luogo delle cessioni/prestazioni – **soglia dei 10 000 EUR**

Le norme generali per determinare il luogo delle cessioni/prestazioni sono le seguenti:

il luogo delle prestazioni dei servizi TTE resi da un soggetto passivo (il prestatore) a una persona che non è un soggetto passivo (il destinatario) si trova nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

Il luogo delle cessioni delle vendite a distanza intracomunitarie di beni si trova nello Stato membro nel quale termina la spedizione/il trasporto dei beni.

Il 1º gennaio 2019 è stata introdotta una soglia di fatturato annuo pari a 10 000 EUR per le prestazioni transfrontaliere di servizi TTE B2C, al di sotto della quale il luogo delle prestazioni di tali servizi rimane nello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale. Dal 1º luglio 2021 tale soglia contempla anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni il cui trasporto/la cui spedizione abbia inizio nello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito.

La soglia dei 10 000 EUR si applica unicamente ai servizi TTE e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Non si applica a servizi diversi dai servizi TTE né alle vendite a distanza di beni importati.

L'applicazione di tale soglia è soggetta alle condizioni seguenti:

1) il prestatore/fornitore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in **un solo** Stato membro; e

2) presta servizi TTE resi a persone che non sono soggetti passivi e tali servizi hanno luogo in un altro Stato membro oppure cede beni che vengono spediti o trasportati a partire dallo Stato membro nel quale il fornitore è stabilito a un altro Stato membro; e

3) l'importo totale di tali prestazioni/cessioni non supera 10 000 EUR (IVA esclusa) nel corso dell'attuale e del precedente anno civile.

Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, tali prestazioni/cessioni sono soggette all'IVA conformemente alle norme applicabili nello Stato membro del prestatore/fornitore. Lo sportello unico (regime UE) non è pertinente in questa situazione, in quanto le prestazioni/cessioni avranno carattere di cessioni o prestazioni nazionali e non potranno essere dichiarate nella dichiarazione OSS.

Nel caso in cui il prestatore/fornitore intenda applicare la norma generale relativa al luogo delle prestazioni/cessioni, in base alla quale questo corrisponde allo Stato membro del destinatario (nel caso dei servizi) o allo Stato membro nel quale termina il trasporto dei beni (nel caso dei beni), può decidere in tal senso e in questo caso sarà vincolato alla sua decisione per due anni civili.

Non appena la soglia viene superata, la norma generale si applica senza eccezioni: il luogo delle prestazioni dei servizi TTE è lo Stato membro del destinatario e il luogo delle cessioni delle vendite a distanza intracomunitarie di beni è lo Stato membro nel quale termina il trasporto dei beni.

La soglia di 10 000 EUR non è calcolata separatamente per le prestazioni di servizi TTE transfrontalieri e le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ma l'importo della totalità di tali prestazioni/cessioni non deve superare i 10 000 EUR affinché la soglia sia applicabile.

I prestatori/fornitori che hanno fissato la sede della propria attività economica al di fuori dell'UE e dispongono di una o più stabili organizzazioni nell'UE non possono ricorrere alla soglia, in quanto l'applicazione della medesima presuppone che il prestatore/fornitore sia stabilito esclusivamente in un unico Stato membro (e in nessun altro luogo).

Parte 1a - Registrazione

Contesto

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi dei regimi dell'OSS è tenuto soltanto a registrarsi in un unico Stato membro, ossia lo Stato membro di identificazione.

Quale Stato membro è lo **Stato membro di identificazione**?

1. Nel quadro del regime non UE un soggetto passivo (il quale non ha stabilito la propria attività nell'UE, né dispone di una stabile organizzazione nell'UE[4]) può scegliere qualsiasi Stato membro come luogo di identificazione. Tale Stato membro attribuirà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA, utilizzando il formato EUxxxyyyyyz. Tale numero di identificazione IVA può essere utilizzato esclusivamente per dichiarare cessioni/prestazioni rientranti nel regime non UE.

2. Nel regime UE lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell'UE, ma dispone di una stabile organizzazione nell'UE, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo dispone di tale stabile organizzazione. Se il soggetto passivo dispone di stabili organizzazioni in più Stati membri dell'UE, ha il diritto di scegliere uno di tali Stati membri come Stato membro di identificazione. In questo caso il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l'anno civile della decisione e per i due anni civili successivi e non può cambiare lo Stato membro di identificazione, a meno che la stabile organizzazione nel suo attuale Stato membro di identificazione non sia sciolta o trasferita in un altro paese.

   Se un soggetto passivo non è stabilito nell'UE, può avvalersi del regime UE unicamente per dichiarare le cessioni di beni rientranti nell'ambito di applicazione di tale regime[5]. In questo caso lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro nel quale inizia la spedizione o il trasporto dei beni. Se vi è più di uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, il soggetto passivo può scegliere come Stato membro di identificazione uno qualsiasi di tali Stati membri e sarà vincolato a tale decisione per l'anno civile attuale e per i due anni civili successivi.

   Per il regime UE il soggetto passivo verrà identificato ai fini dello sportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione IVA utilizzato per gli obblighi in materia di IVA nazionali. Se il soggetto passivo non è stabilito nell'UE, gli sarà attribuito un numero IVA dallo Stato membro di identificazione prima che si registri al regime.

---

4 Nel distinguere tra il regime UE e quello non UE, è opportuno tenere presente che la direttiva 2006/112/CE relativa all'IVA non si applica a determinati territori degli Stati membri dell'UE. Detti territori sono elencati all'articolo 6 della stessa direttiva. Se un soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica in uno di tali territori, può avvalersi unicamente del regime non UE.

5 Tali cessioni di beni sono le vendite a distanza intracomunitarie di beni e, nel caso di un fornitore presunto, anche le cessioni nazionali di beni.

3. Nel regime di importazione lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

   Tuttavia, nel caso in cui il soggetto passivo non abbia stabilito la sede della sua attività economica nell'UE, lo Stato membro di identificazione è quello in cui il soggetto passivo ha una stabile organizzazione. Un soggetto passivo che disponga di più stabili organizzazioni può scegliere come Stato membro di identificazione uno degli Stati membri delle sue stabili organizzazioni. In questo caso il soggetto passivo è vincolato alla sua decisione per l'anno civile in corso e per i due anni civili successivi, a meno che la stabile organizzazione nel suo attuale Stato membro di identificazione non sia sciolta o trasferita in un altro paese.

   Se il soggetto passivo è stabilito al di fuori dell'UE, ma in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di recupero dell'IVA[6], ed effettua vendite a distanza di beni importati a partire da **tale** paese terzo, può scegliere liberamente qualsiasi Stato membro come Stato membro di identificazione. In questo caso non è necessario nominare un intermediario per poter ricorrere al regime di importazione. Se invece tale soggetto effettua vendite a distanza di beni importati a partire da altri paesi terzi, è tenuto a nominare un intermediario per poter ricorrere al regime di importazione.

   Ad esempio, un fornitore norvegese effettua vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150 EUR a favore di acquirenti e tali vendite hanno luogo nell'UE. Con la Norvegia è stato concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di recupero dell'IVA.

   a) Le vendite sono effettuate/i beni partono esclusivamente dalla Norvegia → non è necessario nominare un intermediario
   b) Le vendite sono effettuate/i beni partono esclusivamente dalla Cina → è necessario nominare un intermediario
   c) Le vendite sono effettuate/i beni partono dalla Norvegia e dalla Cina → è necessario nominare un intermediario

   Lo Stato membro di identificazione scelto attribuirà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA per l'IOSS, utilizzando il formato IMxxxyyyyyyz.

   Se il soggetto passivo è stabilito al di fuori dell'Unione[7], è tenuto a nominare un **intermediario** per avvalersi del regime di importazione. L'intermediario deve essere un soggetto passivo stabilito nell'UE. Gli Stati membri possono imporre ulteriori condizioni a livello nazionale in base alle quali i soggetti passivi possono agire in veste di intermediari (ad esempio l'obbligo di costituzione di garanzie). Lo Stato membro di identificazione del soggetto passivo nel regime di importazione è lo Stato membro in cui l'intermediario si registra come tale:

   lo Stato membro di identificazione dell'intermediario è lo Stato membro nel quale quest'ultimo ha stabilito la sede della sua attività economica, ossia quello in cui ha sede

---

6 Attualmente soltanto la Norvegia.

7 Un soggetto passivo stabilito in un paese terzo con il quale l'Unione non ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di recupero dell'IVA o che ha fissato la sede della propria attività economica nel territorio di uno Stato membro al quale non si applica la direttiva IVA (si veda l'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE relativa all'IVA).

l'attività dell'intermediario.

Nel caso in cui l'intermediario non abbia stabilito la sede della sua attività economica nell'UE, lo Stato membro di identificazione è uno Stato membro in cui l'intermediario ha una stabile organizzazione. Un intermediario che disponga di più stabili organizzazioni può scegliere come Stato membro di identificazione uno degli Stati membri delle sue stabili organizzazioni. In questo caso l'intermediario è vincolato alla sua decisione per l'anno civile in corso e per i due anni civili successivi, a meno che la stabile organizzazione nel suo attuale Stato membro di identificazione non sia sciolta o trasferita in un altro paese.

Se l'intermediario non è stabilito nell'UE, non può agire in tale qualità.

Per poter agire quale intermediario, un intermediario si registra innanzitutto nello Stato membro in cui è stabilito (Stato membro di identificazione). Tale Stato membro di identificazione attribuirà all'intermediario un numero individuale di identificazione (utilizzando il formato INxxxyyyyyyz), diverso da un numero IVA, che consente all'intermediario di agire in tale veste.

L'intermediario registra quindi uno o più soggetti passivi che rappresenta al regime di importazione nel medesimo Stato membro. Tale Stato membro di identificazione attribuirà all'intermediario un numero individuale di identificazione IVA per l'IOSS per ciascun soggetto passivo che egli rappresenta, utilizzando il formato IMxxxyyyyyyz.

Un soggetto passivo può avere un solo Stato membro di identificazione per regime. Si noti che, sulla base delle norme di cui sopra, lo Stato membro di identificazione potrebbe variare in funzione del regime di cui si avvale il soggetto passivo.

Tabella 2: Stato membro di identificazione

<table>
<tr><th colspan="4">Stato membro di identificazione (SMI)</th></tr>
<tr><th></th><th>Regime non UE</th><th>Regime UE</th><th>Regime di importazione</th></tr>
<tr><td>Soggetti passivi stabiliti nell'Unione</td><td>---</td><td colspan="2">Stato membro in cui ha sede l'attività economica
⬇
Se l'attività ha sede al di fuori dell'UE,
Stato membro in cui ha sede la stabile organizzazione[8]</td></tr>
<tr><td>Soggetti passivi <u>non</u> stabiliti nell'UE</td><td>Libera scelta dello SMI</td><td rowspan="2">Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti[9]</td><td>Lo SMI è lo SMI dell'intermediario
Necessaria la nomina di un intermediario per ricorrere al regime di importazione</td></tr>
<tr><td>Soggetti passivi <u>non</u> stabiliti nell'UE ma in un paese terzo firmatario di un accordo di assistenza reciproca</td><td>Libera scelta dello SMI</td><td>Libera scelta dello SMI</td></tr>
<tr><td>Intermediario</td><td>---</td><td>----</td><td>Stato membro in cui ha sede l'attività economica
⬇
Se l'attività ha sede al di fuori dell'UE,
Stato membro in cui ha sede la stabile organizzazione[10]</td></tr>
</table>

[8] Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione in più di uno Stato membro, può scegliere quale di tali Stati membri sarà il suo Stato membro di identificazione, ma è vincolato a tale decisione per l'anno civile in corso e per i due anni civili successivi.

[9] Se vi è più di uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti/trasportati, il soggetto passivo può scegliere quale di tali Stati membri sarà il suo Stato membro di identificazione, ma è vincolato a tale decisione per l'anno civile in corso e per i due anni civili successivi.

[10] Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione in più di uno Stato membro, può scegliere

Informazioni dettagliate

1. Chi può registrarsi per lo sportello unico?

Lo sportello unico prevede tre regimi diversi:

a) regime non UE:
possono registrarsi al regime non UE tutti i soggetti passivi non stabiliti nell'Unione e che prestano nell'Unione servizi a favore di persone che non sono soggetti passivi;

b) regime UE:
i soggetti passivi seguenti possono registrarsi al regime UE:

i. tutti i soggetti passivi stabiliti nell'Unione che:
- in uno Stato membro nel quale non dispongono di alcuna sede, prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi e/o
- effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;

ii. tutti i soggetti passivi non stabiliti nell'UE che:
- effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;

iii. tutti i soggetti passivi che agiscono in qualità di fornitori presunti e che:
- effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o
- cessioni nazionali di beni;

c) regime di importazione:
possono registrarsi al regime di importazione tutti i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio terzo o da un paese terzo in spedizioni di valore non superiore a 150 EUR. Se tali soggetti non dispongono di alcuna sede nell'UE, sono tenuti a nominare un intermediario per poter ricorrere al regime.

Tabella 3: chi può registrarsi ai regimi dell'OSS

Regime non UE	Regime UE	Regime di importazione
Soggetti passivi stabiliti **al di fuori** dell'UE	• Soggetti passivi stabiliti **nell'UE** (servizi e beni) • Soggetti passivi stabiliti **al di fuori dell'UE** (solo beni)	• Soggetti passivi stabiliti **nell'UE** • Soggetti passivi stabiliti **al di fuori dell'UE** (necessaria la nomina di un intermediario[11])

quale di tali Stati membri sarà il suo Stato membro di identificazione, ma è vincolato a tale decisione per l'anno civile in corso e per i due anni civili successivi.

[11] Se un soggetto passivo è stabilito in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di recupero dell'IVA ed effettua vendite a distanza di beni importati a partire da tale paese terzo, non è tenuto a nominare un intermediario.

2. Come si effettua la registrazione per lo sportello unico nello Stato membro di identificazione?

Per potersi registrare a uno dei regimi dello sportello unico, il soggetto passivo deve fornire allo Stato membro di identificazione una serie di informazioni. Gli Stati membri sono liberi di decidere le modalità con cui raccogliere tali informazioni, a condizione che il soggetto passivo le trasmetta per via elettronica. Concretamente, gli Stati membri predisporranno un portale web per la trasmissione delle informazioni.

Le informazioni varieranno a seconda del regime per cui il soggetto passivo si registra, vale a dire il regime non UE, il regime UE oppure il regime di importazione.

Dopo aver ricevuto i dati di registrazione necessari (si veda il seguente punto 3) e averne confermato la validità, lo Stato membro di identificazione li archivia nella propria banca dati e li trasmette agli altri Stati membri unitamente a qualsiasi aggiornamento di tali informazioni. A questo punto un soggetto passivo che ricorre al regime non UE o al regime di importazione riceverà dallo Stato membro di identificazione un numero individuale di identificazione IVA. Nell'ambito del regime UE non è prevista l'attribuzione di un numero individuale di identificazione IVA distinto, ma sarà utilizzato il numero di identificazione IVA nazionale già attribuito al soggetto passivo.

L'allegato 2 precisa le informazioni relative alla registrazione che gli Stati membri si trasmetteranno reciprocamente.

3. Lo Stato membro di identificazione verifica i dati di registrazione?

Lo Stato membro di identificazione effettuerà determinate verifiche delle informazioni fornite per la registrazione, al fine di garantire che il soggetto passivo soddisfi le condizioni necessarie per avvalersi del regime. Lo Stato membro di identificazione controllerà quanto meno che il soggetto passivo non sia già registrato ai fini del medesimo regime in un altro Stato membro oppure se è ancora sottoposto a un eventuale periodo di quarantena (si veda la sezione sull'esclusione).

In base all'esito di tali verifiche, lo Stato membro di identificazione può rifiutare la registrazione ai fini di un regime dello sportello unico. Il soggetto passivo ha la possibilità di ricorrere ai procedimenti nazionali del caso per opporsi a tale decisione.

4. Un soggetto passivo può registrarsi a più di un regime?

Sì, dato che i regimi includono cessioni/prestazioni diverse e sono aperti a soggetti passivi diversi.

Un soggetto passivo **stabilito nell'Unione** può avvalersi del regime UE e del regime di importazione.

Un soggetto passivo **non stabilito nell'Unione** potrebbe eventualmente avvalersi di tutti e tre i regimi.

Tabella 4: quali cessioni/prestazioni possono essere dichiarate nei regimi dell'OSS?

	Regime non UE	Regime UE	Regime di importazione
Soggetto passivo stabilito nell'Unione	Non può fare ricorso a questo regime	• Prestazioni di servizi B2C nell'UE[12] • Vendite a distanza intracomunitarie di beni • Cessioni nazionali di beni (solo se effettuate da fornitori presunti)	Vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore non superiore a 150 EUR
Soggetti passivi non stabiliti nell'Unione	Prestazioni di servizi B2C nell'UE	• Vendite a distanza intracomunitarie di beni • Cessioni nazionali di beni (solo se effettuate da fornitori presunti)	Vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore non superiore a 150 EUR

5. Al soggetto passivo/all'intermediario verrà assegnato un numero individuale di identificazione IVA?

Nell'ambito del regime UE, il numero individuale di registrazione IVA è identico a quello già assegnato al soggetto passivo dallo Stato membro di identificazione per le prestazioni/ cessioni nazionali. Se un soggetto passivo non dispone ancora di un numero di identificazione IVA, dovrà ottenerne uno prima di potersi registrare al regime UE. Senza tale numero o se il medesimo non è più valido, un soggetto passivo non può registrarsi al regime UE.

Nell'ambito sia del regime non UE sia del regime di importazione, lo Stato membro di identificazione attribuirà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA utilizzando il formato EUxxxyyyyyz nel caso del regime non UE e il formato IMxxxyyyyyyz nel caso del regime di importazione. Se un soggetto passivo ha

[12] Possono essere dichiarate nel regime UE soltanto le prestazioni di servizi B2C a favore di destinatari in uno Stato membro nel quale il prestatore non è stabilito.

nominato un intermediario per avvalersi del regime di importazione, tale numero sarà attribuito all'intermediario per il soggetto passivo che egli rappresenta. Se un intermediario rappresenta più di un soggetto passivo, riceverà un numero di identificazione IVA distinto per ciascun soggetto che egli rappresenta.

Lo Stato membro di identificazione attribuirà all'intermediario stesso un numero individuale di identificazione (utilizzando il formato INxxxyyyyyyz) che gli consentirà di agire in tale veste. Tale numero non è un numero di identificazione IVA.

6. Quando diverrà effettiva la registrazione (data di inizio)?

In condizioni normali, gli effetti della registrazione al regime non UE o al regime UE decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Se comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare a utilizzare il regime e fornisce le informazioni necessarie, ad esempio il 15 febbraio 2022, un soggetto passivo potrà avvalersi del regime dal 1º aprile 2022, ossia per le prestazioni/cessioni effettuate a partire dal 1º aprile 2022. Il 1º aprile 2022 sarà la data di inizio dell'utilizzazione del regime.

Possono tuttavia verificarsi casi in cui un soggetto passivo comincia ad effettuare prestazioni/cessioni rientranti nell'ambito del regime prima di tale data. In questo caso il soggetto passivo può iniziare ad avvalersi del regime dalla data della prima prestazione/cessione, a condizione che abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione/cessione. Qualora il soggetto passivo non rispetti tale termine, sarà tenuto a registrarsi e a dichiarare l'IVA direttamente nello o negli Stati membri di consumo.

Per fare un esempio, il medesimo soggetto passivo effettua la prima prestazione/cessione a favore di una persona che non è un soggetto passivo il 1º marzo 2022. Se lo Stato membro di identificazione ne viene informato entro il 10 aprile 2022, il soggetto passivo può ricorrere al regime speciale dal 1º marzo 2022 e tutte le successive prestazioni/cessioni avverranno nell'ambito di tale regime speciale. Ciò vale sia per il regime UE che per il regime non UE. In questo caso la data di inizio del regime è il 1º marzo 2022.

La registrazione al regime di importazione decorre dal giorno in cui al soggetto passivo o al suo intermediario è stato attribuito il numero individuale di identificazione IVA necessario per ricorrere a tale regime. Tale giorno è la data di inizio del regime.

L'allegato 2 contiene tre caselle riguardanti la data di registrazione, che è inclusa nelle informazioni relative alla registrazione che lo Stato membro di identificazione trasmetterà agli altri Stati membri:

- casella 17: data di inizio dell'utilizzazione del regime,

  ossia la data in cui il soggetto passivo ha iniziato ad avvalersi del regime;

- casella 18: data della domanda di registrazione al regime da parte del soggetto passivo o dell'intermediario che agisce per suo conto, o data della domanda di registrazione in qualità di intermediario,

  ossia la data in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di voler ricorrere al regime e invia le informazioni necessarie. In pratica, si tratta della data in cui il soggetto passivo indica sul portale Web tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione;

  nel caso dell'intermediario, tale data corrisponde a quella in cui egli comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di voler iniziare ad agire quale intermediario e invia le informazioni necessarie;

- casella 19: data della decisione di registrazione adottata dallo Stato membro di identificazione,

  ossia la data in cui lo Stato membro di identificazione, dopo aver verificato la validità delle informazioni fornite dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto, decide di registrare il soggetto stesso ai fini del regime speciale interessato (o di registrare l'intermediario in tale qualità).

Lo Stato membro di identificazione confermerà al soggetto passivo/all'intermediario la data della decisione di registrazione per via elettronica (eventualmente attraverso il portale Web nazionale dello sportello unico).

7. Cosa accade se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione in Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione o effettua la spedizione/il trasporto di beni a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione?

Qualora un soggetto passivo che si avvale del regime UE o del regime di importazione disponga di stabili organizzazioni al di fuori dello Stato membro di identificazione, dovrà includere nelle informazioni per lo sportello unico il numero di identificazione IVA o quello di registrazione fiscale, la ragione sociale e l'indirizzo di ogni stabile organizzazione in tali altri Stati membri. Ciò è necessario indipendentemente dal fatto che la stabile organizzazione presti servizi o effettui cessioni che possono essere dichiarati nell'ambito del regime interessato. I requisiti relativi a tali informazioni vanno indicati nelle caselle 13.1 e 14.1 dell'allegato 2.

Inoltre, nell'ambito del regime UE, il soggetto passivo deve indicare il numero di identificazione IVA o quello di registrazione fiscale attribuitogli da qualsiasi Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati (diverso dallo Stato membro di identificazione o dagli Stati membri delle stabili organizzazioni sopra citate).

D'altro canto, se un soggetto passivo è registrato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro, ma non vi è stabilito, dovrà includere nei dati di registrazione allo sportello unico anche il suo numero di identificazione IVA in tale Stato membro (casella 15.1 dell'allegato 2).

8. Un soggetto passivo può modificare le informazioni relative alla registrazione?

Il soggetto passivo è giuridicamente tenuto a comunicare allo Stato membro di identificazione qualsiasi modifica alle informazioni relative alla registrazione non oltre il decimo giorno del mese successivo alla modifica.

Le modifiche possono riguardare determinati elementi delle informazioni relative alla registrazione, quali ad esempio gli indirizzi postali, gli indirizzi e-mail, i recapiti, l'elenco di stabili organizzazioni, l'elenco dei numeri di identificazione IVA negli altri Stati membri, ecc. Gli Stati membri definiranno con esattezza come e quali modifiche possono essere apportate ai dati di registrazione.

9. Quale seguito viene dato a tali modifiche?

Le informazioni relative alla registrazione, ivi comprese le eventuali modifiche apportatevi, vengono conservate in una banca dati dello Stato di identificazione e vengono trasmesse agli altri Stati membri.

10. Come occorre procedere se un soggetto passivo è già registrato al MOSS (mini sportello unico)?

Un soggetto passivo iscritto al regime UE o al regime non UE del MOSS anteriormente al 1º luglio 2021 continuerà dopo tale data ad avvalersi del medesimo regime speciale nell'OSS.

Tuttavia sarà invitato dal suo Stato membro di identificazione ad aggiornare i suoi dati di registrazione comunicando, se necessario, le informazioni seguenti:

a) numero(i) individuale(i) di identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) a partire dal(i) quale(i) i beni sono spediti o trasportati (soltanto per il regime UE);

b) dichiarazione elettronica indicante che il soggetto passivo è un'interfaccia elettronica che agisce quale fornitore presunto (soltanto per il regime UE);

c) numero individuale di identificazione IVA per l'IOSS attribuito dallo Stato membro di identificazione, nel caso in cui il soggetto passivo sia registrato anche al regime di importazione (sia per il regime UE che per il regime non UE).

11. Quale trattamento è riservato al gruppo IVA?

Se da un lato è vero che gli Stati membri applicano norme in materia di gruppo IVA a livello nazionale, dall'altro, date le caratteristiche peculiari dello sportello unico, per praticità un gruppo IVA dovrà essere trattato nel seguente modo:

- un gruppo IVA può avvalersi dello sportello unico, ma al momento della registrazione deve indicare di essere un gruppo IVA (si vedano le informazioni relative alla registrazione);

- un gruppo IVA è registrato con lo stesso numero di identificazione IVA con cui è registrato per le prestazioni/cessioni nazionali; se a livello nazionale sono stati anche assegnati numeri diversi ai membri del gruppo, sarebbe opportuno

utilizzare per la registrazione allo sportello unico il numero unico assegnato al gruppo IVA[13];

- se un membro del gruppo IVA dispone o disporrà di una stabile organizzazione in un altro Stato membro, il rapporto con la stabile organizzazione viene interrotto e, ai fini della registrazione allo sportello unico, le prestazioni/cessioni della stabile organizzazione non possono essere dichiarate nella dichiarazione IVA per lo sportello unico del gruppo IVA;

- analogamente, le prestazioni/cessioni del gruppo IVA effettuate a destinazione dello Stato membro di tale stabile organizzazione devono essere dichiarate nella dichiarazione IVA per lo sportello unico e non nella dichiarazione IVA nazionale della stabile organizzazione;

- il gruppo IVA non può pertanto includere nella registrazione allo sportello unico nessuna stabile organizzazione in altri Stati membri.

12. Cambiamento volontario dello Stato membro di identificazione nei casi in cui non vi sia un cambiamento della(e) sede(i) dell'attività economica o dello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati

Un soggetto passivo che utilizza il regime non UE può cambiare il proprio Stato membro di identificazione in qualunque momento. Tale cambiamento diventa effettivo alla fine del trimestre civile.

Un soggetto passivo che si avvale del regime UE può cambiare volontariamente il proprio Stato membro di identificazione soltanto in due casi:

- il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori dell'Unione europea, ma dispone di una stabile organizzazione in almeno due Stati membri diversi:
  può scegliere come Stato membro di identificazione uno Stato membro diverso nel quale dispone di una stabile organizzazione. Il cambiamento diventerà effettivo alla fine del trimestre civile e il soggetto passivo sarà vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi;

- il soggetto passivo non è stabilito nell'UE (non vi ha una sede di attività economica o una stabile organizzazione), ma dispone di scorte in almeno due Stati membri diversi:
  può scegliere come Stato membro di identificazione uno Stato membro diverso a partire dal quale effettua la spedizione o il trasporto dei beni. Il cambiamento diventerà effettivo alla fine del trimestre civile e il soggetto passivo sarà vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi;

Un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione può cambiare il proprio Stato membro di identificazione se ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori dell'Unione europea, ma dispone di una stabile organizzazione in almeno due Stati membri diversi:

[13] Può essere sia un nuovo numero sia un numero esistente già assegnato a un membro del gruppo.

può scegliere come Stato membro di identificazione uno Stato membro diverso nel quale dispone di una stabile organizzazione. L'esclusione dal regime di importazione nel suo precedente Stato membro di identificazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata. Il soggetto passivo potrà avvalersi del regime di importazione nel (nuovo) Stato membro di identificazione a decorrere dal giorno in cui gli è stato attribuito un numero individuale di identificazione IVA per l'IOSS. Il soggetto passivo sarà vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi.

In ogni caso, la cancellazione volontaria è seguita da una registrazione. Di conseguenza, il soggetto passivo deve cancellarsi dal precedente Stato membro di identificazione e seguire la procedura di registrazione nel nuovo Stato membro di identificazione, conformemente alle normali regole.

13. Un soggetto passivo stabilito nell'UE può nominare un intermediario ai fini del regime di importazione? In caso affermativo, il soggetto passivo è tenuto a nominare un intermediario stabilito nel suo stesso Stato membro di stabilimento? In caso negativo, quale sarà lo Stato membro di identificazione?

Un soggetto passivo stabilito nell'Unione europea non è tenuto a nominare un intermediario per potersi avvalere del regime di importazione, ma ha la libertà di farlo. Può scegliere il proprio intermediario e non ha l'obbligo di nominare un intermediario stabilito nel suo stesso Stato membro di stabilimento.

Lo Stato membro di identificazione del soggetto passivo rappresentato dall'intermediario sarà lo Stato membro in cui l'intermediario ha fissato la sede della propria attività economica oppure, qualora abbia fissato tale sede al di fuori dell'UE, lo Stato membro nel quale l'intermediario dispone di una stabile organizzazione.

14. Un soggetto passivo che si avvale del regime speciale delle piccole imprese (regime delle PMI) può registrarsi al regime UE e al regime di importazione? E, in caso affermativo, a quali condizioni?

Tutti i soggetti passivi stabiliti nell'Unione possono avvalersi del regime UE per dichiarare le cessioni di beni o le prestazioni di servizi rientranti in tale regime. Un soggetto passivo che si avvale del regime speciale delle PMI non è escluso e può pertanto registrarsi al regime UE. Per registrarvisi ha bisogno di un numero di identificazione IVA nazionale rilasciato dallo Stato membro in cui è stabilito (Stato membro di identificazione), ma per avvalersene non è tenuto ad abbandonare il regime speciale delle PMI.

Tutti i soggetti passivi che effettuano vendite di beni importati da un territorio terzo o da un paese terzo a un acquirente nell'UE possono avvalersi del regime di importazione per dichiarare e versare l'IVA esigibile su tali vendite. Tuttavia un soggetto passivo che si avvale del regime speciale delle PMI è tenuto ad abbandonare detto regime per poter ricorrere al regime di importazione e per registrarsi a quest'ultimo avrà bisogno di un numero di identificazione IVA dello Stato membro nel quale è stabilito. Tale condizione trova spiegazione nella necessità di evitare il rischio di non imposizione.

Parte 1b – Cancellazione/esclusione

Contesto

Un soggetto passivo può abbandonare volontariamente uno dei regimi (cancellazione) o esserne escluso dallo Stato membro di identificazione. Analogamente, un intermediario può cessare volontariamente di agire in qualità di intermediario o essere radiato dal registro dallo Stato membro di identificazione.

Un soggetto passivo è escluso da tutti e tre i regimi (regime non UE, regime UE e regime di importazione) per un determinato periodo se persiste a non osservarne le norme. Parimenti, un intermediario è escluso dalla possibilità di agire in tale qualità se persiste a non osservare le norme del regime di importazione. Tale periodo di esclusione è detto di "quarantena".

Informazioni dettagliate

Cancellazione

1. Come può un soggetto passivo cancellarsi dallo sportello unico? / Come può un intermediario cessare di agire in tale qualità?

   Per potersi cancellare dal regime non UE o dal regime UE, il soggetto passivo deve informare lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello in cui intende cessare di avvalersi del regime. Pertanto un soggetto passivo che intenda cancellarsi dal regime, ad esempio a partire dal 1º luglio, dovrà comunicarlo allo Stato membro di identificazione entro il 15 giugno. Per potersi cancellare dal regime di importazione, il soggetto passivo (o l'intermediario che agisce per suo conto) deve informare lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello in cui intende cessare di avvalersi del regime.

   Per la comunicazione dell'intenzione di cancellarsi da un regime gli Stati membri attueranno le relative procedure nazionali; tuttavia la notifica dovrà necessariamente essere effettuata per via elettronica.

   Quando il soggetto passivo cessa di avvalersi di un regime, dovrà assolvere direttamente presso gli Stati membri di consumo gli obblighi derivanti dalle prestazioni di servizi o dalla cessione di beni la cui IVA è esigibile dopo la cessazione.

   È importante sottolineare che ai fini di una nuova registrazione non è previsto alcun periodo vincolato. Il soggetto passivo può registrarsi al regime dal quale si era cancellato in qualsiasi momento, purché soddisfi le condizioni di ammissibilità al medesimo.

   Un intermediario che intenda cessare di agire in tale qualità nell'ambito del regime di importazione deve darne comunicazione al suo Stato membro di identificazione. Lo Stato membro di identificazione provvederà quindi a radiare l'intermediario dal registro

di identificazione. Tale radiazione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo e comporterà l'esclusione dal regime di importazione di tutti i soggetti passivi rappresentati dall'intermediario. L'esclusione di questi ultimi avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata loro per via elettronica.

Detti soggetti passivi possono registrarsi direttamente al regime di importazione, qualora ne soddisfino le condizioni, o nominare un altro intermediario per poter continuare ad avvalersi di tale regime.

2. Che cosa accade se un soggetto passivo/intermediario trasferisce la sede della sua attività economica, o la sua stabile organizzazione, o le scorte di cui dispone nello Stato membro di identificazione, in un altro Stato membro e intende continuare ad avvalersi del medesimo regime (senza interruzione)?

Un **soggetto passivo** che

- trasferisca la sede della sua attività economica da uno Stato membro a un altro, oppure
- cessi di essere stabilito nello Stato membro di identificazione, oppure
- cessi di disporre di scorte detenute nello Stato membro di identificazione,

ma intenda continuare ad avvalersi del regime, dovrà cancellarsi dal regime nello Stato membro di identificazione attuale e registrarsi al regime presso un altro Stato membro (ossia presso lo Stato membro nel quale ha trasferito la sede della sua attività economica o presso uno Stato membro nel quale dispone di un'altra stabile organizzazione o detiene scorte).

In tal caso la data di cancellazione dallo Stato membro di identificazione precedente e di registrazione presso il nuovo Stato membro di identificazione sarà quella del cambiamento (ossia del trasferimento della sede di attività economica a un altro Stato membro, della chiusura di una stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione, della cessazione della detenzione di scorte nello Stato membro di identificazione) e non viene applicato alcun periodo di quarantena. Tuttavia il soggetto passivo è tenuto a comunicare il cambiamento a entrambi gli Stati (lo Stato membro di identificazione precedente e quello nuovo) non oltre il decimo giorno del mese successivo al cambiamento stesso.

Ad esempio, un soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica nei Paesi Bassi e si registra al regime UE nei Paesi Bassi dal 1º gennaio 2022. Il 21 marzo 2022 la sede dell'attività economica viene trasferita in Francia a seguito di una ristrutturazione. Per poter continuare ad avvalersi del regime UE, il soggetto passivo dovrà cancellarsi dal regime UE nei Paesi Bassi e registrarsi al regime UE in Francia. La data di cancellazione nei Paesi Bassi e di registrazione in Francia è il 21 marzo 2022[14]. Il soggetto passivo deve informare entrambi gli Stati membri del cambiamento entro il 10 aprile 2022.

[14] Le prestazioni/cessioni effettuate il 21 marzo 2022 devono essere incluse nella dichiarazione IVA francese per il regime UE.

La mancata comunicazione a entrambi gli Stati membri entro tale termine comporterà per il soggetto passivo l'obbligo di iscrizione e versamento dell'IVA in ogni Stato membro dei destinatari/acquirenti delle prestazioni/cessioni effettuate dal 21 marzo 2022.

La medesima procedura si applica nel caso di un **intermediario** che trasferisca la sede della propria attività economica da uno Stato membro a un altro o che trasferisca la propria impresa al di fuori dell'Unione, ma disponga di una stabile organizzazione in uno Stato membro. Il cambiamento immediato di Stato membro di identificazione è possibile soltanto per l'intermediario, ma non per i soggetti passivi che egli rappresenta. Questi ultimi saranno esclusi dal regime di importazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata loro per via elettronica. A quel punto saranno liberi di nominare il medesimo intermediario (in un nuovo Stato membro di identificazione) o un intermediario diverso per continuare ad avvalersi del regime di importazione. In entrambi i casi l'intermediario dovrà registrare al regime di importazione ciascun soggetto passivo che rappresenta e riceverà un nuovo numero di identificazione IVA per l'IOSS per ognuno di tali soggetti. Questi possono anche registrarsi direttamente qualora non siano tenuti a nominare un intermediario per avvalersi del regime di importazione (vale a dire se sono stabiliti nell'UE o in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di recupero dell'IVA).

3. Che cosa accade se un soggetto passivo trasferisce la sede della sua attività economica o la sua stabile organizzazione dallo Stato membro di identificazione a un paese terzo o da un paese terzo a uno Stato membro e intende continuare ad avvalersi di un regime speciale?

a) Se un soggetto passivo trasferisce la sede della sua attività economica o la sua stabile organizzazione dallo Stato membro di identificazione a un paese terzo e intende continuare ad avvalersi di un regime speciale, le conseguenze sulla sua registrazione variano a seconda che il soggetto utilizzi il regime UE e/o il regime di importazione **(UE → paese terzo)**.

Regime UE:
le conseguenze dipenderanno dalle cessioni/prestazioni (di beni o servizi) effettuate dal soggetto passivo.

- **Servizi:** se il soggetto passivo non è più stabilito nell'Unione, non soddisfa più le condizioni necessarie per avvalersi del regime UE per dichiarare le prestazioni di servizi e sarà escluso da tale regime. L'esclusione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata. Se intende continuare ad avvalersi di un regime speciale per dichiarare le prestazioni di servizi, deve registrarsi al regime non UE in uno Stato membro di sua scelta. La data di inizio sarà il primo giorno del trimestre civile successivo.
- **Beni:** se il soggetto passivo non è più stabilito nell'Unione, può continuare ad avvalersi del regime UE per dichiarare le vendite a distanza intracomunitarie di beni se tali beni sono immagazzinati in uno Stato membro e spediti o trasportati a partire da tale Stato membro ad acquirenti situati in un altro Stato membro.
  È necessario distinguere due scenari:
  - i beni sono spediti o trasportati a partire dallo Stato membro corrispondente allo Stato membro di identificazione attuale del soggetto passivo. Il soggetto

passivo può continuare ad avvalersi del regime UE nello stesso Stato membro di identificazione, ma deve informare tale Stato membro del cambiamento della sede della sua attività o della sua stabile organizzazione aggiornando le proprie informazioni relative alla registrazione;

- i beni sono spediti a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione attuale. Il soggetto passivo sarà escluso dal regime UE nel suo Stato membro di identificazione attuale. L'esclusione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata. Se il soggetto passivo intende continuare ad avvalersi del regime UE per dichiarare le vendite a distanza intracomunitarie di beni, deve registrarsi presso uno Stato membro a partire dal quale effettua la spedizione o il trasporto dei beni. La data di inizio sarà il primo giorno del trimestre civile successivo.

Regime di importazione:

- se il soggetto passivo non è più stabilito nell'UE o in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca, può continuare ad avvalersi del regime di importazione, ma deve nominare a tal fine un intermediario. Il soggetto passivo sarà escluso dal regime nel suo Stato membro di identificazione attuale e l'intermediario nominato provvederà a registrarlo nello Stato membro di identificazione (nuovo o no). Lo Stato membro di identificazione potrebbe infatti rimanere lo stesso, ma è comunque necessaria una nuova registrazione a seguito della quale sarà attribuito un nuovo numero di identificazione IVA per l'IOSS. L'esclusione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata. Il soggetto passivo potrà avvalersi del regime di importazione nello Stato membro di identificazione (nuovo o no) a decorrere dal giorno in cui egli stesso o il suo intermediario avranno ricevuto un numero individuale di identificazione IVA per l'IOSS;
- se il soggetto passivo non è più stabilito nell'UE o in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca, ma si avvale già del regime di importazione tramite un intermediario (sebbene la nomina di un intermediario non fosse obbligatoria), può continuare ad avvalersi di tale regime a condizione che il suo intermediario aggiorni opportunamente i dati di registrazione di detto soggetto passivo.

b) Se un soggetto passivo trasferisce la sede della sua attività economica o la sua stabile organizzazione da un paese terzo a uno Stato membro e intende continuare ad avvalersi di un regime speciale, le conseguenze sulla sua registrazione variano a seconda che il soggetto utilizzi il regime non UE, il regime UE o il regime di importazione **(paese terzo→UE)**.

Regime non UE:
essendo ora stabilito nell'Unione, il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni per avvalersi del regime non UE per dichiarare le prestazioni di servizi. Sarà quindi escluso dal regime non UE e potrà registrarsi al regime UE per dichiarare le prestazioni di servizi B2C. Lo Stato membro nel quale è stabilito sarà lo Stato membro di identificazione. L'esclusione dal regime non UE avrà effetto dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata. La data di inizio ai fini del regime UE sarà il primo giorno del trimestre civile successivo.

Regime UE:

un soggetto passivo che utilizzava il regime UE per dichiarare le vendite a distanza intracomunitarie di beni può ora avvalersi dello stesso regime anche per dichiarare le prestazioni di servizi B2C. Lo Stato membro di identificazione sarà lo Stato membro nel quale il soggetto è stabilito (sede della sua attività economica o stabile organizzazione);

- se utilizzava il regime UE nello stesso Stato membro (Stato membro di identificazione) in cui ha trasferito la sede della sua attività economica (o stabile organizzazione), può continuare ad avvalersi di tale regime in quest'ultimo Stato membro, ma deve aggiornare le informazioni relative alla registrazione;
- se utilizzava il regime UE in uno Stato membro diverso da quello in cui ha trasferito la sede della sua attività economica (o stabile organizzazione), non soddisfa più le condizioni per avvalersi del regime in tale Stato membro e ne viene escluso. L'esclusione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata. Successivamente il soggetto può registrarsi nello Stato membro nel quale è attualmente stabilito. La data di inizio sarà il primo giorno del trimestre civile successivo.

Regime di importazione:

- se il soggetto passivo si avvaleva del regime di importazione tramite un intermediario e intende continuare ad avvalersene per tale tramite, la situazione rimane invariata ma il soggetto passivo è tenuto ad aggiornare i suoi dati di registrazione;
- se il soggetto passivo si avvaleva del regime di importazione tramite un intermediario e intende continuare ad avvalersene senza tale tramite, deve chiedere al suo intermediario di cancellarlo dal regime di importazione e potrà in seguito registrarsi senza intermediario presso lo Stato membro nel quale è stabilito. Ciò vale anche nel caso in cui lo Stato membro di identificazione sia lo stesso. L'esclusione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata. La data di inizio nello Stato membro di identificazione (nuovo o no) è il giorno in cui egli stesso o il suo intermediario hanno ricevuto un numero individuale di identificazione IVA per l'IOSS.

4. Dal 1º gennaio 2021 un soggetto passivo è tenuto a cancellarsi dal regime UE, se nel 2020 il valore totale delle sue prestazioni di servizi TTE fornite a persone che non sono soggetti passivi in Stati membri in cui non era stabilito non ha superato i 10 000 EUR?

Il luogo delle prestazioni di servizi TTE rese a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri in linea di principio è lo Stato membro del destinatario. Tuttavia, per ridurre l'onere amministrativo per le microimprese, è stata introdotta una deroga a tale principio. La soglia si applica dal 1º gennaio 2019 ai servizi TTE e dal 1º luglio 2021 all'insieme dei servizi TTE e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni (importo totale dei due tipi di prestazioni/cessioni). Tale deroga dispone che il luogo delle prestazioni di tali servizi o delle cessioni di tali beni è lo Stato membro del prestatore/fornitore, purché

- egli sia stabilito o, in assenza di un luogo di stabilimento, abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro, e
- il valore totale di tali prestazioni/cessioni non superi 10 000 EUR (IVA esclusa) nel corso dell'attuale e del precedente anno civile.

Il prestatore/fornitore può invece scegliere di applicare la norma dello Stato membro del destinatario/acquirente e in tal caso sarà vincolato dalla scelta per due anni civili.

Non appena la soglia viene superata, il luogo delle prestazioni/cessioni è invariabilmente lo Stato membro del destinatario (nel caso dei servizi)/lo Stato membro nel quale termina il trasporto dei beni (nel caso dei beni).

Questo significa che i soggetti passivi le cui pertinenti prestazioni di servizi non hanno superato il valore di 10 000 EUR nel 2020 possono volontariamente cancellarsi dal regime UE nel 2021. Essi non sono tuttavia obbligati in questo senso e possono scegliere di applicare la norma generale del luogo delle prestazioni/cessioni e continuare ad avvalersi del regime UE, in particolare se prevedono che il loro fatturato supererà tale soglia nel 2021.

La soglia dei 10 000 EUR è calcolata come la somma delle prestazioni di servizi TTE e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e non si applica separatamente ai beni e ai servizi. Inoltre essa è applicabile unicamente ai soggetti passivi stabiliti in un solo Stato membro.

5. Come dovrebbero calcolare nella rispettiva valuta nazionale il valore corrispondente alla soglia di 10 000 EUR gli Stati membri che non hanno adottato l'euro?

Tali Stati membri dovrebbero calcolare il valore in valuta nazionale applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 5 dicembre 2017 (il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2455 che ha introdotto tale soglia).

Esclusione

Un **soggetto passivo** è escluso dal regime di cui si avvale dallo Stato membro di identificazione per una delle seguenti ragioni:

- il soggetto passivo o il suo intermediario notifica di avere cessato la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi coperti dal regime di cui si avvale;
- si presume che le attività del soggetto passivo coperte dal regime speciale siano cessate:
    - se il soggetto passivo non ha prestato alcun servizio/ceduto beni nell'ambito del regime speciale per 8 trimestri civili consecutivi;
- il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni necessarie per avvalersi del regime, ad esempio in quanto:
    - un soggetto passivo che si avvale del regime non UE trasferisce la sede della sua attività economica in uno Stato membro o costituisce una stabile organizzazione in uno Stato membro;
    - un intermediario nominato da un soggetto passivo ai fini del ricorso al regime di importazione ha notificato di non rappresentare più il soggetto passivo in questione;
- il soggetto passivo continua a non osservare le norme relative al regime – il che si verifica in almeno uno dei seguenti casi:
    - sono stati inviati al soggetto passivo (o al suo intermediario) solleciti per la

trasmissione della dichiarazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA per ciascuno di detti periodi non è stata presentata entro 10 giorni dall'emissione del relativo sollecito;

- sono stati inviati al soggetto passivo (o al suo intermediario) solleciti per effettuare il pagamento relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e l'intero importo non è stato versato entro 10 giorni dal ricevimento di ciascun sollecito, a meno che l'importo insoluto per ciascuna dichiarazione sia inferiore a 100 EUR;
- il soggetto passivo/il suo intermediario non ha messo a disposizione dello Stato membro di identificazione la documentazione, per via elettronica, entro un mese dal sollecito emesso dallo Stato membro di identificazione.

Se un soggetto passivo viene escluso da un regime a causa della sua persistente inosservanza delle relative norme, sarà escluso da tutti gli altri regimi di cui si avvale attualmente e non potrà registrarsi ad alcuno dei tre regimi prima della conclusione del periodo di quarantena (si veda "Periodo di quarantena" più avanti). Se il soggetto passivo è registrato a un altro regime presso un altro Stato membro, anche tale Stato membro di identificazione dovrà escludere il soggetto passivo per inosservanza persistente delle norme. L'esclusione è comunicata tempestivamente dallo Stato membro di identificazione a tutti gli altri Stati membri.

Se un soggetto passivo viene escluso dal regime di importazione, il suo numero di identificazione IVA per l'IOSS rimarrà valido per un periodo massimo di 2 mesi[15] onde consentire l'importazione dei beni forniti anteriormente alla data di esclusione. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il soggetto passivo sia stato escluso a causa della persistente inosservanza delle norme del regime di importazione. In questo caso il numero di identificazione IVA per l'IOSS cessa di essere valido a decorrere dal giorno successivo a quello di invio della decisione di esclusione al soggetto passivo.

Un **intermediario** è radiato dal registro di identificazione se:

- per due trimestri civili consecutivi (6 mesi) non ha agito come intermediario per conto di un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione oppure
- non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di intermediario (ad esempio se l'intermediario non è più stabilito all'interno dell'Unione) oppure
- l'intermediario persiste a non osservare le norme relative al regime di importazione.

L'intermediario che persista a non osservare le norme del regime di importazione sarà radiato dal registro di identificazione. Di conseguenza i soggetti passivi che egli rappresenta saranno esclusi dal regime di importazione, in quanto non più rappresentati da un intermediario e dunque non più rispondenti alle condizioni necessarie per avvalersi di tale regime.

Un soggetto passivo che sia consapevole di avere nominato un intermediario non conforme può scegliere di nominarne un altro.

Benché qualunque Stato membro possa richiedere che lo Stato membro di identificazione

[15] Tale periodo sarà stabilito dallo Stato membro di identificazione.

escluda un soggetto passivo o radi un intermediario dal registro, solo lo Stato membro di identificazione può prendere una decisione in merito. Il soggetto passivo o l'intermediario può opporsi alla decisione di esclusione conformemente ai procedimenti nazionali applicabili nello Stato membro di identificazione.

Data in cui diventa effettiva la cancellazione/l'esclusione

1. **Cessazione volontaria**

Se il **soggetto passivo** decide di abbandonare volontariamente il regime non UE o il regime UE, la cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo. La cessazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo se il soggetto passivo abbandona volontariamente il regime di importazione. Le prestazioni/cessioni effettuate a partire da tale data non potranno più essere dichiarate nel regime di importazione.

Se l'**intermediario** cessa volontariamente di agire in tale qualità, la radiazione dal registro di identificazione diventa effettiva dal primo giorno del mese successivo alla decisione di radiazione.

2. **Esclusione per a) cessata fornitura/prestazione di beni/servizi ammissibili al regime utilizzato, b) cessato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità al regime, o c) cessato ricorso a un intermediario nell'ambito del regime di importazione**

In questi casi l'esclusione del **soggetto passivo** dal regime non UE o dal regime UE prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica.

L'esclusione dal regime di importazione ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica.

La radiazione di un **intermediario** dal registro di identificazione per non avere agito in tale qualità per due trimestri civili consecutivi o per aver cessato di soddisfare le condizioni necessarie per agire quale intermediario diventa effettiva dal primo giorno del mese successivo al giorno di invio, per via elettronica, della decisione sulla radiazione all'intermediario e ai soggetti passivi che rappresenta.

3. **Cancellazione (cambiamento dello Stato membro di identificazione) dovuta al trasferimento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione in un altro Stato membro (regime UE, regime di importazione)**

Se l'esclusione di un soggetto passivo/intermediario è dovuta

- a un cambiamento della sede della sua attività economica o stabile organizzazione (regime UE o regime di importazione), oppure
- a un cambiamento del luogo dal quale le merci vengono spedite o trasportate (soltanto regime UE),

essa ha effetto dalla data del cambiamento, a condizione che il soggetto passivo/l'intermediario abbia trasmesso le informazioni al riguardo a entrambi gli Stati membri non oltre il decimo giorno del mese successivo al cambiamento stesso.

4. Esclusione dovuta alla persistente inosservanza delle norme

Se il **soggetto passivo** persiste a non osservare le norme relative al regime non UE o al regime UE, l'esclusione prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica.

L'esclusione di un soggetto passivo dal regime di importazione per persistente inosservanza delle relative norme prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica.

La radiazione di un **intermediario** dal registro di identificazione dovuta alla persistente inosservanza delle norme del regime di importazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all'intermediario e ai soggetti passivi che rappresenta.

Tabella 5: date di efficacia dell'esclusione/della radiazione

<table>
<tr><th colspan="5">ESCLUSIONE/RADIAZIONE - DATE DI EFFICACIA</th></tr>
<tr><td></td><td>Soggetto passivo nel regime non UE</td><td>Soggetto passivo nel regime UE</td><td>Soggetto passivo nel regime di importazione</td><td>Intermediario</td></tr>
<tr><td>Cessazione volontaria[16]</td><td colspan="2">Primo giorno del trimestre civile successivo alla notifica[17]</td><td>Primo giorno del mese successivo alla notifica[18]</td><td>Primo giorno del mese successivo alla notifica</td></tr>
<tr><td>Esclusione (non vi sono più prestazioni/cessioni ammissibili; condizioni non più soddisfatte; non vi è più un intermediario)

Intermediario (non agisce in tale qualità da 6 mesi; condizioni non più soddisfatte)</td><td colspan="2">Primo giorno del trimestre civile successivo alla decisione di esclusione</td><td>Primo giorno del mese successivo alla decisione di esclusione</td><td>Primo giorno del mese successivo alla decisione di radiazione</td></tr>
</table>

16 Comprende il caso in cui un soggetto passivo decida di cambiare lo Stato membro di identificazione pur continuando a soddisfare le condizioni per avvalersi del regime (UE o di importazione) nell'attuale Stato membro di identificazione.

17 A condizione che il soggetto passivo abbia informato lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime.

18 A condizione che il soggetto passivo abbia informato lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime.

Trasferimento della sede dell'attività economica/stabile organizzazione in un altro Stato membro	Impossibile	**La data del cambiamento**[19]	**La data del cambiamento**[20]	**La data del cambiamento**[21]
Persistente inosservanza	**Primo giorno del trimestre civile** successivo alla decisione di esclusione		**Primo giorno** successivo alla decisione di esclusione	**Primo giorno** successivo alla decisione di radiazione

Periodo di quarantena

Il periodo di quarantena è il periodo in cui il soggetto passivo è escluso da uno dei regimi dello sportello unico o in cui l'intermediario non può agire in tale qualità per conto di un soggetto passivo avvalendosi del regime di importazione. Un periodo di quarantena si applica solo se:

a. il **soggetto passivo** persiste a non osservare le norme di un regime speciale – è previsto un periodo di quarantena di 2 anni a partire dal periodo di dichiarazione (trimestrale/mensile) durante il quale è avvenuta l'esclusione del soggetto passivo. Il soggetto passivo sarà escluso da tutti i regimi dei quali si avvale in quel momento e non potrà ricorrere ad alcuno dei tre regimi per 2 anni. Potrà registrarsi (nuovamente) a un regime soltanto una volta trascorso il periodo di quarantena di tutti e tre i regimi.

Esempio

1. *Un soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in Francia si avvale sia del regime UE sia del regime di importazione (lo Stato membro di identificazione per entrambi i regimi è la Francia).*
2. *Persiste a non osservare le norme del regime UE e ne viene pertanto escluso il 21 maggio 2024 (decisione di esclusione).*
3. *L'esclusione dal regime UE prende effetto il primo giorno del trimestre civile successivo alla decisione di esclusione, ossia il 1º luglio 2024. Il periodo di quarantena è di 2 anni a partire dal periodo di dichiarazione (trimestre civile) durante il quale è avvenuta l'esclusione del soggetto passivo.*
   Il periodo di quarantena per il regime UE decorre dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2026.
4. *L'esclusione dal regime UE per persistente inosservanza comporta l'esclusione anche da tutti gli altri regimi e per l'intera durata della quarantena il soggetto passivo non potrà registrarsi (nuovamente) ad alcuno dei tre regimi.*
5. *Pertanto il 21 maggio 2024 il soggetto passivo sarà escluso anche dal regime di importazione. L'esclusione dal regime di importazione prende effetto dal*

[19] A condizione che il soggetto passivo comunichi il cambiamento a entrambi gli Stati membri non oltre il decimo giorno del mese successivo al cambiamento stesso.

[20] A condizione che il soggetto passivo/l'intermediario comunichi il cambiamento a entrambi gli Stati membri non oltre il decimo giorno del mese successivo al cambiamento stesso.

[21] A condizione che il soggetto passivo/l'intermediario comunichi il cambiamento a entrambi gli Stati membri non oltre il decimo giorno del mese successivo al cambiamento stesso.

primo giorno successivo alla decisione di esclusione, ossia dal 22 maggio 2024. Il periodo di quarantena è di 2 anni a partire dal periodo di dichiarazione (mese) durante il quale è avvenuta l'esclusione del soggetto passivo.
Il periodo di quarantena per il regime di importazione decorre dal 1º giugno 2024 al 31 maggio 2026.

6. *Il soggetto potrà registrarsi (nuovamente) a uno dei regimi non appena risultino trascorsi tutti i periodi di quarantena, ossia dal **1º luglio 2026;***

b. l'**intermediario** persiste a non osservare le norme del regime d'importazione: è previsto un periodo di quarantena di 2 anni a partire dal mese durante il quale è avvenuta la radiazione dell'intermediario dal registro. Pertanto anche uno o più soggetti passivi che egli rappresenta saranno esclusi dal regime di importazione poiché non soddisfano più le relative condizioni di ammissibilità. Tuttavia, qualora ne possiedano i requisiti, essi possono registrarsi di nuovo immediatamente al regime di importazione direttamente (se stabiliti nell'Unione europea) o nominando un altro intermediario.

Esempio

1. *Un soggetto passivo registrato quale intermediario in Belgio persiste a non osservare le norme relative al regime di importazione e ne viene escluso dal suo Stato membro di identificazione (Belgio). La decisione di esclusione è trasmessa all'intermediario e ai soggetti passivi che egli rappresenta il 6 aprile 2027.*
2. *La radiazione dell'intermediario dal registro di identificazione prende effetto dal giorno successivo a quello in cui la decisione di radiazione è trasmessa all'intermediario e ai soggetti passivi che egli rappresenta, vale a dire dal 7 aprile 2027.*
3. *L'intermediario non è autorizzato ad agire in tale qualità per 2 anni a partire dal mese in cui è avvenuta la sua radiazione dal registro. Il periodo di quarantena decorre pertanto dal 1º maggio 2027 al 30 aprile 2029.*
4. *Il(i) soggetto(i) passivo(i) rappresentato(i) dall'intermediario è(sono) escluso(i) dal regime di importazione. La sua(loro) esclusione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è stata inviata. Per continuare ad avvalersi del regime di importazione, il(i) soggetto(i) passivo(i) può(possono) registrarvisi nuovamente tramite un intermediario. La nuova registrazione avrà effetto dal giorno in cui al nuovo intermediario è stato attribuito il numero individuale di identificazione IVA per l'IOSS in relazione al soggetto passivo che egli rappresenta.*

Si ricorda che la radiazione di un soggetto passivo che agisce in qualità di intermediario dal registro di identificazione per persistente inosservanza è valida unicamente per tale registro. Se il soggetto si avvale personalmente di uno dei regimi speciali, tale persistente inosservanza non ne comporterà l'esclusione da questi ultimi.

Parte 2 – Dichiarazioni IVA per lo sportello unico

Contesto

Un soggetto passivo che si avvalga di uno dei regimi speciali o un intermediario che rappresenti un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione è tenuto a trasmettere, per via elettronica, una dichiarazione IVA per lo sportello unico per ogni periodo d'imposta, indipendentemente dal fatto che abbia effettuato o meno prestazioni/cessioni di servizi/di beni nel periodo in questione. Se non sono state effettuate prestazioni/cessioni nell'UE in tale periodo, il soggetto passivo dovrà presentare una dichiarazione a saldo zero. Il periodo d'imposta corrisponde al trimestre civile nel caso del regime non UE e del regime UE e al mese civile nel caso del regime di importazione. La dichiarazione IVA per lo sportello unico (e il relativo pagamento) deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nella dichiarazione IVA per lo sportello unico vengono specificate le prestazioni/cessioni effettuate a favore di destinatari/acquirenti in ognuno degli Stati membri di consumo dal soggetto passivo che utilizza il regime. Il regime UE prevede la ripartizione delle informazioni relative alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni. Il soggetto passivo è tenuto a elencare i servizi prestati a partire dallo Stato membro di identificazione distintamente da quelli prestati a partire da stabili organizzazioni situate in uno Stato membro diverso da quello di identificazione. Anche le cessioni di beni sono indicate separatamente in tale regime, a seconda dello Stato membro nel quale ha inizio la spedizione/il trasporto dei beni.

Lo Stato membro di identificazione ripartisce per Stato membro di consumo le dichiarazioni IVA per lo sportello unico e ne inoltra le informazioni ai diversi Stati membri di consumo nonché, nel caso del regime UE, a uno o più Stati membri di stabilimento e agli Stati membri a partire dai quali i beni sono stati spediti o trasportati.

Lo Stato membro di identificazione genera un numero di riferimento unico per ogni dichiarazione IVA per lo sportello unico e ne informa il soggetto passivo/l'intermediario. Tale numero è importante, poiché il soggetto passivo/l'intermediario deve indicarlo quando effettua il pagamento corrispondente.

Informazioni dettagliate

1. Quali prestazioni/cessioni possono essere dichiarate nella dichiarazione IVA per lo sportello unico?

Le informazioni da includere nella dichiarazione IVA per lo sportello unico riguardano le prestazioni/cessioni effettuate nell'ambito del singolo regime dello sportello unico.

Nel caso del regime non UE si tratta delle prestazioni di **servizi** effettuate nell'Unione europea a favore di persone che non sono soggetti passivi (incluse le prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro di identificazione).

Esempio
Un operatore stabilito negli Stati Uniti si registra in Irlanda per beneficiare del regime non UE. L'operatore presta servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi in Finlandia, Svezia e Irlanda. Tutti i servizi B2C in questione, inclusi i servizi prestati in Irlanda, saranno dichiarati dall'operatore nella dichiarazione IVA irlandese per il regime non UE.

Nel caso del regime UE, si tratta delle

a. **prestazioni di servizi** effettuate **in uno Stato membro nel quale il soggetto passivo (prestatore) non è stabilito** a favore di persone che non sono soggetti passivi. Tutti tali servizi devono essere dichiarati nel regime UE, indipendentemente dal fatto che siano prestati a partire dalla sede nello Stato membro di identificazione, da eventuali stabili organizzazioni site al di fuori dell'Unione o da stabili organizzazioni in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo deve essere stabilito nell'Unione europea per poter dichiarare tali servizi nel regime UE.

È importante notare che, qualora un soggetto passivo abbia una sede (attività economica o stabile organizzazione) in uno Stato membro, tale Stato membro non può essere considerato uno Stato membro di consumo ai fini del regime UE. Tutte le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo a privati in uno Stato membro nel quale questi dispone di una sede di attività economica o di una stabile organizzazione devono infatti essere dichiarate nella dichiarazione IVA nazionale di tale Stato membro e non nella dichiarazione per lo sportello unico. Tuttavia, se la prestazione dei servizi avviene in uno Stato membro nel quale il soggetto passivo è registrato ai fini dell'IVA (ma non stabilito), tali servizi devono essere dichiarati nella dichiarazione IVA per l'OSS.

Esempio
- *Un operatore stabilito nei Paesi Bassi dispone di stabili organizzazioni in Francia e in Belgio ed è registrato ai fini dell'IVA in Austria senza essere stabilito in tale paese.*
- *L'operatore presta servizi di telecomunicazione a privati in Francia, Germania e Austria a partire dalla sua sede sociale nei Paesi Bassi.*
- *Presta altresì servizi di telecomunicazione a privati in Francia e in Germania a partire dalla sua stabile organizzazione in Belgio.*
- *Per dichiarare le prestazioni effettuate dalla sua sede sociale e dalle sue stabili organizzazioni, l'operatore utilizzerà:*
  - *la dichiarazione olandese per lo sportello unico nel caso dei destinatari situati in Germania e in Austria,*
  - *la dichiarazione IVA nazionale francese nel caso dei destinatari situati in Francia;*

b. inoltre qualsiasi soggetto passivo (stabilito o meno nell'Unione europea) può avvalersi di tale regime per dichiarare le **vendite a distanza intracomunitarie di beni** (incluse quelle che hanno luogo nello Stato membro di identificazione o in uno Stato membro di stabilimento).

Esempio

- *Un operatore ha fissato la sede della propria attività economica a Cipro e dispone di una stabile organizzazione in Bulgaria. A Cipro, suo Stato membro di identificazione, l'operatore si avvale del regime UE.*
- *L'operatore cede beni che si trovano a Cipro a persone che non sono soggetti passivi situate in Grecia e a Cipro. Inoltre cede beni che si trovano in Bulgaria a persone che non sono soggetti passivi situate a Cipro e in Bulgaria.*
- *Nella dichiarazione per lo sportello unico l'operatore dichiara le cessioni seguenti:*
  - *cessioni di beni da Cipro alla Grecia;*
  - *cessioni di beni dalla Bulgaria a Cipro.*
- *Le cessioni di beni effettuate da Cipro a Cipro e dalla Bulgaria alla Bulgaria devono essere dichiarate rispettivamente nelle dichiarazioni IVA nazionali cipriota e bulgara, in quanto non costituiscono vendite a distanza intracomunitarie di beni.*

c. un soggetto passivo può dichiarare anche le cessioni nazionali di beni per le quali è un **fornitore presunto** nell'ambito del regime UE.

Esempio
Un soggetto passivo stabilito in Cina vende un tablet (bene) a un soggetto non passivo situato in Belgio tramite un'interfaccia elettronica. L'interfaccia elettronica facilita la fornitura e diventa il fornitore presunto per la cessione di beni in questione. Il tablet si trova in Belgio e viene spedito all'acquirente situato in Belgio (cessione nazionale, in quanto il trasporto inizia e termina in Belgio). Di norma una simile cessione nazionale deve essere dichiarata nella dichiarazione IVA nazionale. Tuttavia un fornitore presunto che si avvalga del regime UE è tenuto a dichiarare tale cessione nella dichiarazione IVA per lo sportello unico.

Nel regime di importazione un soggetto passivo dichiara le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per un valore non superiore a 150 EUR. Tale soglia si riferisce alle singole spedizioni. Si precisa che i prodotti sottoposti ad accisa non possono essere dichiarati nell'ambito del regime di importazione.

Tabella 6: tipi di prestazioni/cessioni B2C che possono essere dichiarati nei diversi regimi

Regime non UE	**Regime UE**	**Regime di importazione**
Prestazioni di **servizi**	Cessioni di **beni** (inclusi i beni sottoposti ad accisa) • cessioni di beni intra-UE • cessioni nazionali di beni effettuate da fornitori presunti e prestazioni di **servizi:** • prestazioni di servizi in uno Stato membro in cui il prestatore non è stabilito	Cessioni di **beni** (**esclusi** i beni sottoposti ad accisa) • **importati** da un territorio terzo/da un paese terzo, • **in spedizioni ≤ 150 EUR**

2. Qual è il termine di presentazione della dichiarazione IVA per lo sportello unico?

Il soggetto passivo/l'intermediario è tenuto a trasmettere la dichiarazione IVA per lo sportello unico allo Stato membro di identificazione, per via elettronica, entro la fine del mese successivo alla fine del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Regime non UE e regime UE	
Periodo d'imposta – trimestre civile	Data di presentazione della dichiarazione per l'OSS
T1: dal 1º gennaio al 31 marzo	30 aprile
T2: dal 1º aprile al 30 giugno	31 luglio
T3: dal 1º luglio al 30 settembre	31 ottobre
T4: dal 1º ottobre al 31 dicembre	31 gennaio (dell'anno successivo)

Ai fini del regime di importazione il periodo d'imposta corrisponde a un mese civile.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni rimangono gli stessi anche qualora cadano nel fine settimana o in un giorno festivo.

Il soggetto passivo non può trasmettere la dichiarazione IVA per lo sportello unico prima della fine del periodo della dichiarazione.

3. Cosa succede se la dichiarazione IVA per lo sportello unico non viene trasmessa in tempo?

Se il soggetto passivo/l'intermediario non trasmette la dichiarazione in tempo, lo Stato membro di identificazione gli trasmetterà un sollecito a presentarla. Tale sollecito sarà trasmesso per via elettronica il decimo giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione.

I successivi solleciti saranno emessi dagli Stati membri di consumo. Indipendentemente dalle spiegazioni fornite al successivo punto 18, la dichiarazione deve sempre essere trasmessa per via elettronica allo Stato membro di identificazione. L'imposizione di eventuali sanzioni e oneri dovuti al ritardo nella presentazione delle dichiarazioni è di competenza dello Stato membro di consumo, conformemente alle

norme e procedure nazionali in materia.

È opportuno tenere presente che nel caso in cui il soggetto passivo riceva un sollecito per tre periodi di dichiarazione consecutivi e non presenti la dichiarazione nei 10 giorni successivi all'emissione di ogni sollecito, si ritiene sussista un'inosservanza persistente delle norme del regime da parte del soggetto passivo, che ne comporta l'esclusione.

Qualora sia l'intermediario a non presentare la dichiarazione, questi sarà radiato dal registro di identificazione e impossibilitato ad agire in tale qualità. Pertanto anche tutti i soggetti passivi che egli rappresenta saranno esclusi dal regime di importazione, in quanto senza intermediario non soddisfano più le condizioni per avvalersi di tale regime.

4. Quali informazioni devono essere incluse nella dichiarazione IVA per lo sportello unico?

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione sono fornite informazioni dettagliate al riguardo (qui riportate nell'allegato 3). In sostanza, per ogni Stato membro di consumo il soggetto passivo è tenuto a precisare la base imponibile per le prestazioni/cessioni cui si applica l'aliquota normale e l'aliquota ridotta[22], nonché l'importo dell'IVA all'aliquota normale e all'aliquota ridotta. Le aliquote IVA per ogni Stato membro sono pubblicate nella banca dati delle imposte in Europa (TEDB[23]).

- La parte 1 della dichiarazione IVA per lo sportello unico contiene informazioni di ordine generale. Il numero di riferimento unico è un numero assegnato dallo Stato membro di identificazione a quella determinata dichiarazione IVA.

- La parte 2 della dichiarazione IVA per lo sportello unico contiene informazioni specifiche per ogni Stato membro di consumo.

  La parte 2 riguarda le informazioni relative alle prestazioni/cessioni effettuate per Stato membro di consumo nel quale l'IVA è dovuta. Se un soggetto passivo effettua prestazioni/cessioni in più Stati membri di consumo, sarà tenuto a completare la parte 2 della dichiarazione IVA per lo sportello unico separatamente per ciascuno Stato membro di consumo.

  Per il regime non UE e il regime di importazione, tali informazioni comprendono il totale delle prestazioni/cessioni effettuate per Stato membro di consumo.

[22] In alcuni casi può essere necessario applicare più di due aliquote IVA in una dichiarazione IVA. Ciò può verificarsi ad esempio nel caso in cui uno Stato membro abbia modificato la propria aliquota IVA nel corso del periodo di dichiarazione.

[23] https://ec.europa.eu/taxation_customs/economic-analysis-taxation/taxes-europe-database-tedb_en.

Per il regime UE:

→ nelle parti 2a e 2b vengono indicate le prestazioni/cessioni effettuate a partire dallo Stato membro di identificazione allo Stato membro di consumo interessato. Nella parte 2a sono dichiarati i servizi prestati a partire dallo Stato membro di identificazione e da stabili organizzazioni al di fuori dell'Unione a tale Stato membro di consumo, mentre la parte 2b riguarda le cessioni di beni spediti a partire dallo Stato membro di identificazione allo Stato membro di consumo interessato.

→ Le parti 2c e 2d riguardano le prestazioni/cessioni effettuate a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione. La parte 2c precisa i servizi prestati a partire da stabili organizzazioni site in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione verso lo Stato membro di consumo interessato, mentre la parte 2d riguarda le cessioni di beni spediti a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione.

→ La parte 2e raggruppa il totale delle prestazioni/cessioni (parti 2a-2d) effettuate verso lo Stato membro di consumo interessato.

- La parte 3 della dichiarazione IVA per lo sportello unico contiene le rettifiche delle dichiarazioni IVA precedenti. Dette rettifiche devono precisare il periodo d'imposta al quale si riferiscono, lo Stato membro di consumo interessato e l'importo totale dell'IVA da esse derivante. Non è operata alcuna distinzione tra aliquote IVA normali e ridotte o tra beni e servizi.

- La parte 4 della dichiarazione IVA per lo sportello unico si riferisce al saldo dell'IVA dovuto per ciascuno Stato membro di consumo, dato dalla somma dell'IVA dovuta per le prestazioni/cessioni effettuate durante il periodo di dichiarazione e da eventuali rettifiche di valori dichiarati nelle dichiarazioni IVA precedenti per ogni Stato membro di consumo. Un eventuale saldo negativo relativo a uno Stato membro di consumo non è considerato per il calcolo dell'importo totale dell'IVA dovuto in uno qualsiasi degli altri Stati membri di consumo (parte 5) e non determina pertanto una riduzione dell'importo complessivo dell'IVA da versare.

- La parte 5 della dichiarazione IVA per lo sportello unico indica l'importo totale dell'IVA dovuto in tutti gli Stati membri di consumo.

5. Quali informazioni deve fornire nella dichiarazione IVA per il regime UE (parte 2d) un soggetto passivo che ceda beni che si trovano in uno Stato membro nel quale non dispone di un numero di identificazione IVA e nel quale non è tenuto a registrarsi ai fini IVA?

Un fornitore che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e si avvale del regime UE per dichiarare tali vendite utilizza la parte 2a per i beni che spedisce/trasporta a partire dallo Stato membro di identificazione e la parte 2d per i beni che spedisce/trasporta a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione. Nella dichiarazione IVA (parte 2d) dovrà indicare il numero di

identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni vengono spediti. Nella maggior parte dei casi disporrà di un numero di identificazione IVA in tale Stato membro, in quanto vi è stabilito o vi si è registrato/è tenuto a registrarvisi ai fini IVA (ad esempio per via delle cessioni che effettua in tale Stato membro).

Tuttavia, nei rari casi in cui non disponga di un numero di identificazione IVA in detto Stato membro e non sia tenuto a registrarvisi ai fini dell'IVA, il fornitore può, in via eccezionale, indicare il codice paese dello Stato membro a partire dal quale i beni vengono inviati. Ciò vale nei casi in cui il fornitore detiene scorte in uno Stato membro nel quale non è registrato ai fini dell'IVA.

Nota: quanto sopra **non** si applica nel caso seguente:

il fornitore A stabilito nell'SM1 cede beni a un acquirente nell'SM2. Il fornitore A non detiene tali beni in magazzino, ma li acquista presso il fornitore B nell'SM3 (nel quale il fornitore A non è né stabilito né è registrato ai fini dell'IVA) e chiede al fornitore B di inviare i beni direttamente all'acquirente nell'SM2. In questo caso la cessione di beni dal fornitore A all'acquirente è considerata una cessione di beni senza trasporto e non può pertanto qualificarsi come vendita a distanza intracomunitaria di beni.

6. In che modo un soggetto passivo dichiara le cessioni di beni per le quali è un fornitore presunto?

Regime UE: un soggetto passivo può dichiarare le cessioni di beni per le quali è un fornitore presunto nell'ambito del regime UE. In questo caso, a differenza di un fornitore "tradizionale", è tenuto a dichiarare anche le cessioni nazionali di beni per i quali è il fornitore presunto nell'ambito di tale regime. Se il fornitore presunto non è stabilito o non è registrato ai fini dell'IVA nello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, è sufficiente indicare il codice paese di tale Stato membro in luogo del numero di identificazione IVA.

Regime di importazione**:** un soggetto passivo può dichiarare tutte le vendite a distanza di beni importati per le quali è un fornitore presunto nell'ambito del regime di importazione.

Si ricorda che un fornitore presunto può avvalersi di un regime speciale anche per i beni e i servizi di cui è il fornitore o prestatore "effettivo". Se è registrato a uno dei regimi, dichiarerà nella relativa dichiarazione IVA i beni o servizi di cui è fornitore o prestatore "effettivo" in aggiunta a quelli di cui è il fornitore presunto, non dovendo (né peraltro potendo) registrarsi due volte allo stesso regime.

7. Cosa **non** è necessario includere nella dichiarazione IVA per lo sportello unico?

Un soggetto passivo che non abbia prestato alcun servizio o effettuato alcuna cessione nell'ambito dello sportello unico in un determinato Stato membro di consumo nel periodo della dichiarazione non è tenuto a includere detto Stato nella dichiarazione IVA per lo sportello unico, indipendentemente dal fatto che abbia effettuato o meno prestazioni o cessioni in quello Stato membro di consumo in precedenza. Può tuttavia includere tale Stato membro nella parte relativa alle rettifiche (parte 3).

Esempio
Nel primo trimestre un soggetto passivo stabilito in Germania effettua prestazioni di servizi in Italia e in Polonia. In questo caso completa la parte 2a della dichiarazione IVA (regime UE) due volte, una per le prestazioni effettuate in Italia, l'altra per quelle in Polonia. Nel trimestre successivo lo stesso soggetto passivo presta servizi solo in Italia. In questo caso il soggetto passivo è tenuto a completare la parte 2a della dichiarazione IVA (regime UE) soltanto una volta, per i servizi prestati in Italia. Non è necessario completare la parte 2a della dichiarazione specificando l'assenza di prestazioni in Polonia.

Inoltre le prestazioni e le cessioni esenti in uno Stato membro di consumo non devono essere incluse nella dichiarazione per lo sportello unico. Ciò vale per tutte le prestazioni e le cessioni esenti, indipendentemente dal fatto che il prestatore o il fornitore abbia o no il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte. Le prestazioni/cessioni alle quali si applica la cosiddetta "aliquota zero" producono il medesimo risultato delle prestazioni/cessioni esenti con diritto di detrazione dell'IVA a monte e pertanto non sono neanch'esse incluse nella dichiarazione per lo sportello unico.

8. Cos'è il numero di riferimento unico?

Dopo aver trasmesso la dichiarazione IVA per l'OSS, il soggetto passivo/l'intermediario sarà informato del numero di riferimento unico della dichiarazione. Si tratta del numero che il soggetto passivo/il suo intermediario è tenuto a utilizzare nell'effettuare il rispettivo pagamento ed è composto dal codice paese dello Stato membro di identificazione, dal numero individuale di identificazione IVA del soggetto passivo e dal periodo di dichiarazione di riferimento.

9. Un soggetto passivo può compensare l'IVA sulle spese relative all'attività economica sostenute nello Stato membro di consumo nella propria dichiarazione IVA per lo sportello unico?

No. L'IVA sulle spese relative all'attività economica sostenute nello Stato membro di consumo non può essere compensata con le prestazioni/cessioni dichiarate nella dichiarazione IVA per lo sportello unico. Il rimborso di tali spese dovrà essere chiesto ricorrendo al sistema elettronico di rimborso dell'IVA (a norma della direttiva 2008/9/CE del Consiglio), oppure mediante l'applicazione della procedura disciplinata dalla 13ª direttiva in materia di IVA (direttiva 86/560/CEE del Consiglio) o attraverso la dichiarazione IVA nazionale, qualora il soggetto passivo sia registrato (ma non stabilito) nello Stato membro di consumo.

10. Cosa succede se in un determinato periodo di dichiarazione non si effettuano prestazioni/cessioni in nessuno Stato membro di consumo?

Un soggetto passivo che non effettui alcun tipo di prestazione o cessione nell'UE nell'ambito dello sportello unico per un periodo della dichiarazione e non debba effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni IVA è tenuto a trasmettere una dichiarazione a saldo zero.

In concreto, ai fini di una dichiarazione a saldo zero:

il soggetto passivo (o l'intermediario che agisce per suo conto) deve inserire il proprio numero individuale di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro di identificazione, il periodo d'imposta, l'importo totale dell'IVA dovuto (= zero) e l'importo totale dell'IVA derivante da rettifiche delle dichiarazioni precedentemente presentate (= zero);

se il soggetto passivo si avvale del regime di importazione e ha nominato un intermediario, è necessario indicare anche il numero di identificazione dell'intermediario (mediante il quale quest'ultimo agisce in tale veste).

11. Un soggetto passivo/un intermediario può rettificare una dichiarazione?

Una dichiarazione IVA può essere rettificata in qualsiasi momento prima della sua presentazione.

Se una dichiarazione IVA è già stata presentata e il suo periodo d'imposta decorre dal 1º luglio 2021, le relative rettifiche devono essere effettuate in una dichiarazione IVA successiva.

Le rettifiche delle dichiarazioni IVA relative a periodi d'imposta fino al 30 giugno 2021 incluso devono essere apportate mediante rettifiche delle dichiarazioni IVA originarie. Ciò vale soltanto nel caso delle dichiarazioni presentate nell'ambito del MOSS (mini sportello unico), vale a dire delle prestazioni di servizi TTE a favore di persone che non sono soggetti passivi (regime non UE e regime UE).

Lo Stato membro di identificazione autorizzerà il soggetto passivo/l'intermediario a rettificare, per via elettronica, le dichiarazioni IVA per lo sportello unico entro tre anni dalla data fissata per la trasmissione della dichiarazione iniziale[24]. Eventuali pagamenti aggiuntivi dovuti agli Stati membri di consumo dovranno essere versati dal soggetto passivo allo Stato membro di identificazione affinché vengano distribuiti. Lo Stato membro di consumo può però accettare, conformemente alle norme nazionali, eventuali rettifiche anche dopo il termine dei tre anni. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a contattare direttamente lo Stato membro di consumo e le rettifiche non rientrano nel regime dello sportello unico.

L'IVA esigibile sulle prestazioni/cessioni dichiarata in una dichiarazione IVA per un determinato Stato membro di consumo e le eventuali rettifiche di una o più dichiarazioni IVA precedenti apportate in detta dichiarazione IVA per il medesimo Stato membro di consumo vengono compensate tra loro. Se il saldo è pari a zero, il soggetto passivo non deve versare alcun importo a titolo di IVA per tale Stato membro di consumo in relazione a tale dichiarazione IVA. Se il saldo è superiore a zero, ossia se l'IVA è dovuta, il soggetto passivo è tenuto a versare l'importo corrispondente (pari al saldo tra l'IVA dovuta sulle prestazioni/cessioni effettuate e le rettifiche relative ai periodi d'imposta precedenti). Se il saldo è negativo, ossia se il soggetto passivo ha versato un eccesso di IVA, lo Stato membro di consumo rimborserà al soggetto passivo l'importo versato in eccesso. Un importo negativo relativo a uno Stato membro

[24] Ciò vale anche nel caso in cui il soggetto passivo abbia nel frattempo cessato di avvalersi del regime.

di consumo non viene mai compensato con l'IVA dovuta per altri Stati membri di consumo.

Esempio 1
Un soggetto passivo si avvale del regime non UE in Germania (Stato membro di identificazione).
Per il primo trimestre del 2023 (trimestre attuale) dichiara un importo di 200 EUR in Polonia (Stato membro di consumo). Inoltre apporta per la Polonia una rettifica negativa di 50 EUR per il quarto trimestre 2022. Il saldo dell'IVA dovuta per il trimestre attuale, tenuto conto della rettifica apportata per il trimestre precedente, ammonta a 200 EUR - 50 EUR = 150 EUR. Il soggetto passivo sarà tenuto a versare un importo di 150 EUR per la Polonia.

Dichiarazione IVA primo trimestre 2023:

Prestazioni/cessioni effettuate nell'SMC Polonia	*200 EUR*
Rettifiche apportate per l'SMC Polonia (quarto trimestre 2022)	*-50 EUR*
Saldo dell'IVA dovuta per l'SMC Polonia	***150 EUR***

Esempio 2
Un soggetto passivo si avvale del regime non UE in Germania (Stato membro di identificazione).
Per il primo trimestre del 2023 (trimestre attuale) dichiara un importo di 100 EUR in Polonia (Stato membro di consumo). Inoltre apporta per la Polonia una rettifica negativa di 150 EUR per il quarto trimestre 2022. Il saldo dell'IVA dovuta per il trimestre attuale, tenuto conto della rettifica apportata per il trimestre precedente, ammonta a 100 EUR - 150 EUR = -50 EUR. Il soggetto passivo non sarà tenuto a versare alcun importo per la Polonia. La Polonia dovrà rimborsare direttamente l'importo di 50 EUR al soggetto passivo.

Dichiarazione IVA primo trimestre 2023:

Prestazioni/cessioni effettuate nell'SMC Polonia	*100 EUR*
Rettifiche apportate per l'SMC Polonia (quarto trimestre 2022)	*-150 EUR*
Saldo dell'IVA dovuta per l'SMC Polonia	***0 EUR***
Importo che la Polonia deve rimborsare	*50 EUR*

Esempio 3
Un soggetto passivo si avvale del regime non UE in Germania (Stato membro di identificazione).
Per il primo trimestre del 2023 (trimestre attuale) dichiara un importo di 100 EUR in Polonia (Stato membro di consumo). Inoltre apporta per la Polonia una rettifica negativa di 100 EUR per il quarto trimestre 2022. Il saldo dell'IVA dovuta per il trimestre attuale, tenuto conto della rettifica apportata per il trimestre precedente, ammonta a 100 EUR - 100 EUR = 0 EUR. Il soggetto passivo non sarà tenuto a versare alcun importo per la Polonia.

Dichiarazione IVA primo trimestre 2023:	
Prestazioni/cessioni effettuate nell'SMC Polonia	*100 EUR*
Rettifiche apportate per l'SMC Polonia (quarto trimestre 2022)	*- 100 EUR*
Saldo dell'IVA dovuta per l'SMC Polonia	***0 EUR***

12. Cosa accade se in un trimestre/mese successivo viene emessa una nota di credito?

La nota di credito dovrebbe essere oggetto di una rettifica della dichiarazione IVA per lo sportello unico relativa al periodo di dichiarazione della prestazione/cessione.

13. Un soggetto passivo può presentare una dichiarazione con saldo negativo?

La parte della dichiarazione IVA relativa alle prestazioni/cessioni effettuate nel periodo di dichiarazione interessato (parte 2a) non può mostrare un importo negativo. L'importo indicato nella parte relativa alle rettifiche (parte 3) può invece essere negativo. Pertanto, sebbene il saldo dell'IVA dovuto per uno Stato membro di consumo (parte 4) possa essere negativo, non può esserlo l'importo totale dell'IVA dovuto per tutti gli Stati membri di consumo (parte 5).

14. Chi può accedere alle informazioni relative alla dichiarazione IVA per lo sportello unico?

Lo Stato membro di identificazione conserva le informazioni relative alla dichiarazione IVA per lo sportello unico nella propria banca dati, la quale è accessibile alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Lo Stato membro di identificazione trasmette anche la dichiarazione IVA a tutti gli Stati membri di consumo.

15. Quale valuta deve essere utilizzata per la dichiarazione IVA per lo sportello unico?

La dichiarazione per lo sportello unico deve essere compilata utilizzando un'unica valuta. In generale dovrebbe essere compilata in euro, benché gli Stati membri di identificazione che non hanno adottato la moneta possano richiedere che la dichiarazione venga redatta utilizzando la loro valuta nazionale. Se le prestazioni/cessioni sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo, o il suo intermediario, utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea nell'ultimo giorno del periodo d'imposta.

Quando uno Stato membro di identificazione che richiede che la dichiarazione per lo sportello unico sia redatta utilizzando la propria valuta nazionale trasferisce la dichiarazione IVA agli altri Stati membri, deve innanzitutto convertire l'importo in euro al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea nell'ultimo giorno del periodo d'imposta.

16. Le dichiarazioni IVA per lo sportello unico possono essere salvate anche se ancora incomplete?

La risposta è sì. I portali Web degli Stati membri consentono al soggetto passivo di salvare la dichiarazione IVA per lo sportello unico e completarla in un secondo momento.

17. È possibile trasmettere file di documentazione per via elettronica?

Sì, i portali Web degli Stati membri permettono di caricare i dati relativi alla dichiarazione IVA per lo sportello unico mediante trasmissione elettronica di file.

18. Cosa succede in caso di mancata trasmissione della dichiarazione IVA per lo sportello unico?

In caso di mancata trasmissione della dichiarazione IVA per lo sportello unico entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta (termine), lo Stato membro di identificazione emette un sollecito il decimo giorno successivo al termine e ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato.

Indipendentemente da eventuali solleciti emessi dagli Stati membri di consumo, il soggetto passivo ha la possibilità di presentare la dichiarazione allo Stato membro di identificazione nei tre anni successivi al termine fissato inizialmente. Qualora il soggetto passivo presenti la dichiarazione oltre tale scadenza, dovrà trasmetterla direttamente agli Stati membri di consumo interessati.

Parte 3 – Pagamenti

Contesto

Il soggetto passivo versa l'IVA dovuta allo Stato membro di identificazione, pagando l'importo totale derivante dalla dichiarazione IVA (riferito cioè a tutti gli Stati membri di consumo). Successivamente lo Stato membro di identificazione distribuisce opportunamente gli importi ai diversi Stati membri di consumo.

Informazioni dettagliate

1. Come viene effettuato il pagamento dovuto allo Stato membro di identificazione da parte di un soggetto passivo/del suo intermediario?

   Lo Stato membro di identificazione definirà le modalità con cui i soggetti passivi o i loro intermediari (regime di importazione) sono tenuti a eseguire il pagamento. Quest'ultimo deve includere un riferimento alla pertinente dichiarazione IVA per lo sportello unico (ossia, il numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro di identificazione).

2. Entro quale termine deve essere versata l'IVA esigibile dal soggetto passivo?

   Il pagamento deve essere effettuato nel momento in cui viene presentata la dichiarazione IVA per lo sportello unico, utilizzando il numero di riferimento unico assegnato alla dichiarazione. Tuttavia, se non eseguito al momento della presentazione della dichiarazione, il pagamento dovrà avvenire al più tardi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, vale a dire entro e non oltre la fine del mese successivo alla fine del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

   Il soggetto passivo dovrebbe tenere presente che un pagamento è considerato effettuato al momento dell'accreditamento sul conto bancario dello Stato membro di identificazione. Inoltre lo Stato membro di identificazione non può proporre piani né meccanismi analoghi di pagamento differito per i pagamenti relativi allo sportello unico. Tali meccanismi possono essere concordati direttamente ed esclusivamente con il rispettivo Stato membro di consumo.

3. Cosa succede se il pagamento non viene eseguito?

   Se un soggetto passivo/intermediario non effettua un pagamento o non versa l'intero importo dovuto, lo Stato membro di identificazione invia per via elettronica un sollecito il decimo giorno successivo al termine fissato per il pagamento.

   È opportuno tenere presente che qualora il soggetto passivo/l'intermediario riceva un sollecito dallo Stato membro di identificazione per tre trimestri consecutivi e non versi l'intero importo dovuto ai fini dell'IVA entro 10 giorni dall'emissione di ciascun sollecito, si ritiene sussista un'inosservanza persistente delle norme del regime, che

comporterà l'esclusione/la radiazione del soggetto passivo/dell'intermediario, a meno che l'importo insoluto sia inferiore a 100 EUR per ogni periodo di dichiarazione.

4. Cosa succede se il soggetto passivo/l'intermediario continua a non versare l'IVA dovuta?

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo. Qualora lo Stato membro di consumo invii un sollecito, il soggetto passivo/l'intermediario non può più versare l'IVA dovuta allo Stato membro di identificazione, ma deve pagarla direttamente allo Stato membro di consumo. Nel caso in cui il soggetto passivo versi comunque l'importo allo Stato membro di identificazione, la somma non sarà inviata da questo Stato membro a quello di consumo, ma resa al soggetto passivo/all'intermediario.

L'imposizione di eventuali sanzioni e oneri dovuti al ritardo del pagamento non rientra nell'ambito del sistema dello sportello unico ed è di responsabilità dello Stato membro di consumo, conformemente alle rispettive norme e procedure in materia.

5. Cosa succede se viene versato un importo in eccesso per l'IVA?

I casi di pagamento in eccesso possono essere due:

- quando uno Stato membro di identificazione riceve un pagamento, l'importo viene confrontato con la dichiarazione IVA. Se lo Stato membro di identificazione rileva che l'importo versato dal soggetto passivo è superiore a quello indicato nella dichiarazione IVA, esso rimborsa l'importo pagato in eccesso al soggetto passivo, in base alla legislazione e alle procedure nazionali;

- qualora il soggetto passivo riscontri un errore nella dichiarazione IVA ed effettui in una successiva dichiarazione IVA una rettifica da cui consegue un pagamento in eccesso a favore di uno Stato membro di consumo, è lo Stato membro di consumo a dover rimborsare il pagamento versato in eccesso direttamente al soggetto passivo, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali (a condizione che detto Stato membro di consumo approvi la rettifica).

Sebbene spetti alle amministrazioni nazionali decidere, la Commissione raccomanda di rimborsare al soggetto passivo le somme versate in eccesso entro 30 giorni dalla decisione di approvazione della rettifica da parte dell'amministrazione fiscale. Qualora la legislazione nazionale dello Stato membro di consumo lo consenta, il rimborso può anche essere compensato con altri crediti vantati dallo Stato membro di consumo interessato.

6. Cosa succede se il soggetto passivo/l'intermediario rettifica una precedente dichiarazione IVA per lo sportello unico dimostrando di aver pagato uno Stato membro in eccesso e un altro Stato membro in difetto dello stesso ammontare?

Le somme in eccesso e quelle in difetto versate a Stati membri di consumo diversi non possono essere compensate reciprocamente. Lo Stato membro di consumo che ha ricevuto il pagamento in eccesso è tenuto a rimborsare l'importo (saldo tra l'IVA

dovuta sulle prestazioni/cessioni dichiarate nel periodo d'imposta corrente e le rettifiche apportate a una o più dichiarazioni IVA precedenti presentate nel medesimo Stato membro di consumo) direttamente al soggetto passivo sulla base delle informazioni figuranti nella dichiarazione IVA per lo sportello unico. Il soggetto passivo è tenuto a versare l'IVA dovuta allo Stato membro che ha ricevuto il pagamento in difetto attraverso lo sportello unico nel momento in cui viene apportata la rettifica. Qualora uno Stato membro di identificazione riceva un importo per una dichiarazione IVA in seguito risultata errata (ad esempio, per una rettifica ricevuta dal soggetto passivo) e non abbia ancora trasferito tale importo allo/agli Stato/i membri di consumo, esso dovrà rimborsare l'importo versato in eccesso direttamente al soggetto passivo interessato.

7. Corrispondenza tra il pagamento e la dichiarazione IVA per lo sportello unico grazie al numero di riferimento unico

A ogni dichiarazione IVA per lo sportello unico è assegnato un numero di riferimento unico, che è essenziale utilizzare per effettuare il pagamento. Qualora il soggetto passivo/l'intermediario effettui un pagamento senza fare riferimento a tale numero oppure se lo stesso non corrisponde a nessuna dichiarazione IVA pendente per lo sportello unico, lo Stato membro di identificazione può adottare i provvedimenti necessari per chiarire la questione. Se la questione dovesse rimanere irrisolta, il pagamento viene restituito al soggetto passivo/all'intermediario, che dovrà ritrasmetterlo nei tempi debiti perché non sia considerato in ritardo.

Parte 4 – Varie

Documentazione

1. Quale documentazione deve essere conservata dal soggetto passivo/dall'intermediario?

Il contenuto della documentazione che il soggetto passivo è tenuto a conservare è precisato nel regolamento n. 282/2011 del Consiglio (articolo 63 quater). Tale documentazione deve contenere informazioni generali quali lo Stato membro di consumo della prestazione/cessione, il tipo e la data della prestazione/cessione e l'IVA esigibile, ma anche informazioni più specifiche, come dettagli di eventuali acconti ricevuti o informazioni utilizzate per determinare il luogo di stabilimento del destinatario/dell'acquirente o il luogo in cui questi ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

2. Per quanto tempo deve essere conservata?

La documentazione deve essere conservata per un periodo di 10 anni a partire dalla fine dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo continui ad avvalersi del regime.

3. In che modo il soggetto passivo/l'intermediario mette a disposizione delle autorità fiscali detta documentazione?

Su richiesta, la documentazione deve essere messa tempestivamente a disposizione, per via elettronica, dello Stato membro di identificazione o di qualsiasi Stato membro di consumo. Per ottenere la documentazione in possesso di un soggetto passivo o intermediario, lo Stato membro di consumo deve dapprima inviare una richiesta in tal senso allo Stato membro di identificazione. Quest'ultimo darà informazioni concrete su come procedere nei casi di richiesta della documentazione al soggetto passivo/all'intermediario.

È opportuno tenere presente che nel caso in cui la documentazione non venga messa a disposizione entro un mese dal ricevimento di un sollecito dello Stato membro di identificazione, tale inadempimento è considerato un'inosservanza persistente delle norme relative al regime, comportante l'esclusione dal regime stesso.

Fatturazione

Relativamente alla fatturazione valgono le norme riportate di seguito. Per un approfondimento, si vedano anche le "Note esplicative":
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_it.pdf.

Tabella 7: norme in materia di fatturazione

Regime non UE	Regime UE	Regime di importazione
In generale il prestatore/fornitore non è tenuto a emettere una fattura. Se il prestatore/fornitore decide di emettere una fattura, si applicano le norme dello Stato membro di identificazione.	Il prestatore/fornitore non è tenuto a emettere una fattura. Se il prestatore/fornitore decide di emettere una fattura, si applicano le norme dello Stato membro di identificazione. NB: il fornitore dovrà emettere una fattura per vendite a distanza intracomunitarie di beni qualora non utilizzi il regime UE.	In generale il prestatore/fornitore non è tenuto a emettere una fattura. Se il prestatore/fornitore decide di emettere una fattura, si applicano le norme dello Stato membro di identificazione.

Sgravio per crediti irrecuperabili

1. Cosa succede se in uno Stato membro di consumo sono previsti sgravi per crediti irrecuperabili? Come ne viene tenuto conto nell'ambito dello sportello unico?

Quando il destinatario/l'acquirente non paga il soggetto passivo, quest'ultimo può beneficiare di uno sgravio per crediti irrecuperabili. In questi casi la base imponibile dovrebbe essere ridotta di conseguenza. Nell'ambito dello sportello unico il soggetto passivo dovrebbe rettificare la base imponibile in una dichiarazione successiva per lo sportello unico, come avviene per ogni altra rettifica. Lo Stato membro di consumo ha la facoltà di verificare la rettifica per garantirne la conformità alle rispettive norme nazionali.

Allegato 1 – Legislazione

- Direttiva (UE) 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio e dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio);

- direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio);

- regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (modificato dal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio);

- regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio);

- regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1318 della Commissione);

- inoltre, il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) ha adottato le specifiche funzionali e tecniche.

Allegato 2 – Dati di registrazione

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E
Numero della casella	**Regime non UE**	**Regime UE**	**Regime di importazione (identificazione del soggetto passivo)**	**Regime di importazione (identificazione dell'intermediario)**
1	Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 362 della direttiva 2006/112/CE(1)	Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese	Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE(2)	Numero individuale di identificazione attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE(3)
1a			Se il soggetto passivo è rappresentato da un intermediario, il numero individuale di identificazione di tale intermediario attribuito ai sensi dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.	
2	Numero di codice fiscale nazionale		Numero di codice fiscale nazionale(4)	
2a			Numero di identificazione IVA, se esiste	Numero di identificazione IVA
3	Ragione sociale	Ragione sociale	Ragione sociale	Ragione sociale

4	Denominazione(i) commerciale(i) dell'impresa se diversa(e) dalla ragione sociale	Denominazione(i) commerciale(i) dell'impresa se diversa(e) dalla ragione sociale	Denominazione(i) commerciale(i) dell'impresa se diversa(e) dalla ragione sociale	Denominazione(i) commerciale(i) dell'impresa se diversa(e) dalla ragione sociale
5	Indirizzo postale completo dell'impresa([5])	Indirizzo postale completo dell'impresa([5])	Indirizzo postale completo dell'impresa([5])	Indirizzo postale completo dell'impresa([5])
6	Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo	Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo se al di fuori dell'Unione	Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo	Lo Stato membro in cui ha sede l'attività dell'intermediario o, in mancanza di sede dell'attività nell'Unione, lo Stato membro in cui l'intermediario ha una stabile organizzazione in cui indica che intende avvalersi del regime d'importazione per conto del o dei soggetti passivi che rappresenta
7	Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo	Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo	Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo	Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario
8	Sito(i) Internet del soggetto passivo	Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i)	Sito(i) Internet del soggetto passivo	
9	Nome del contatto	Nome del contatto	Nome del contatto	Nome del contatto
10	Numero di telefono	Numero di telefono	Numero di telefono	Numero di telefono
11	Codice IBAN o codice OBAN	Codice IBAN	Codice IBAN([6])	Codice IBAN([7])
12	Codice BIC([8])	Codice BIC([8])	Codice BIC([6]) ([8])	Codice BIC([7]) ([8])

13.1		Numero(i) individuale(i) di identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni diverso dallo Stato membro di identificazione e dallo(gli) Stato(i) membro(i) diversi dallo Stato membro di identificazione a partire dai quali i beni sono spediti o trasportati([9]) Indicazione se il soggetto passivo ha una stabile organizzazione in detto Stato membro([14])	Numero(i) individuale(i) di identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni diverso(i) dallo Stato membro di identificazione([9])	Numero(i) individuale(i) di identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui l'intermediario ha una o più stabili organizzazioni diverso(i) dallo Stato membro di identificazione([9])
14.1		Indirizzo postale completo e denominazione commerciale delle stabili organizzazioni e dei luoghi a partire dai quali i beni sono spediti o trasportati in Stati membri diversi da quello di identificazione([10])	Indirizzo postale completo e denominazione commerciale delle stabili organizzazioni in Stati membri diversi da quello di identificazione([10])	Indirizzo postale completo e denominazione commerciale delle stabili organizzazioni in Stati membri diversi da quello di identificazione([10])
15.1		Numero(i) di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuito(i) dagli Stati membri([11])		

16.1	Dichiarazione elettronica attestante che il soggetto passivo non è stabilito nell'Unione	Dichiarazione elettronica attestante che il soggetto passivo non è stabilito nell'Unione		
16.2.		Indicazione se il soggetto passivo è un'interfaccia elettronica ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE([14])		
17	Data di inizio dell'utilizzazione del regime([12])	Data di inizio dell'utilizzazione del regime([12])	Data di inizio dell'utilizzazione del regime([13])	
18	Data della domanda di registrazione al regime da parte del soggetto passivo	Data della domanda di registrazione al regime da parte del soggetto passivo	Data della domanda di registrazione al regime da parte del soggetto passivo o dell'intermediario che agisce per suo conto	Data della domanda di registrazione in qualità di intermediario
19	Data della decisione di registrazione adottata dallo Stato membro di identificazione	Data della decisione di registrazione adottata dallo Stato membro di identificazione	Data della decisione di registrazione adottata dallo Stato membro di identificazione	Data della decisione di registrazione adottata dallo Stato membro di identificazione
20		Indicazione che precisa se il soggetto passivo è un gruppo IVA([14])		

21	Numero(i) individuale(i) di identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente all'articolo 362, 369 quinquies o 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi o ne beneficia.	Numero(i) individuale(i) di identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente all'articolo 362, 369 quinquies o 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi o ne beneficia.	Numero(i) individuale(i) di identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente all'articolo 362, 369 quinquies o 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi o ne beneficia.	Numero(i) dell'intermediario attribuito(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente all'articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE se l'intermediario ha precedentemente agito in tale qualità.

(1) Seguire il formato: EUxxxyyyyyz dove: xxx è il codice numerico ISO a 3 cifre dello Stato membro di identificazione; yyyyy è il numero a 5 cifre assegnato dallo Stato membro di identificazione; e z è una cifra di controllo.

(2) Seguire il formato: IMxxxyyyyyyz dove: xxx è il codice numerico ISO a 3 cifre dello Stato membro di identificazione; yyyyyy è il numero a 6 cifre assegnato dallo Stato membro di identificazione; e z è una cifra di controllo.

(3) Seguire il formato: INxxxyyyyyyz dove: xxx è il codice numerico ISO a 3 cifre dello Stato membro di identificazione; yyyyyy è il numero a 6 cifre assegnato dallo Stato membro di identificazione; e z è una cifra di controllo.

(4) Obbligatorio se nella casella 2a non figura alcun numero di identificazione IVA.

(5) Codice postale da indicare se esistente.

(6) Se il soggetto passivo non è rappresentato da un intermediario.

(7) Se il soggetto passivo è rappresentato da un intermediario.

(8) Il codice BIC è facoltativo.

(9) Se vi è più di una stabile organizzazione o più di uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, utilizzare le caselle 13.1, 13.2, ecc.

(10) Se vi è più di una stabile organizzazione e/o più di un luogo a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, utilizzare le caselle 14.1, 14.2, ecc.

(11) Se vi è più di un numero di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuito dallo(gli) Stato(i) membro(i), utilizzare le caselle 15.1, 15.2 ecc.

(12) La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di registrazione al regime.

(13) La data d'inizio dell'utilizzazione del regime è identica alla data riportata nella colonna D, casella 19 e, in caso di preregistrazione ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, non può essere antecedente al 1º luglio 2021.

(14) Si tratta di una semplice casella sì/no da barrare.

Allegato 3 – Informazioni da inserire nella dichiarazione per lo sportello unico

Parte 1 Informazioni di carattere generale			
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D
Numero della casella	Regime non UE	Regime UE	Regime d'importazione
Numero di riferimento unico([1])***:***			
1	Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 362 della direttiva 2006/112/CE	Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese	Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE
1a			Se il soggetto passivo è rappresentato da un intermediario, il numero di identificazione di tale intermediario attribuito a norma dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE
2	Periodo d'imposta([2])	Periodo d'imposta([2])	Periodo d'imposta([3])
2a	Date di inizio e fine del periodo([4])	Date di inizio e fine del periodo([4])	Date di inizio e fine del periodo([5])
3	Valuta	Valuta	Valuta

Parte 2 Per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta[6]			
		2 a) Servizi prestati a partire dallo Stato membro di identificazione e da stabili organizzazioni al di fuori dell'Unione **2 b) Cessioni di beni spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di identificazione**[7]	
4.1	Codice paese dello Stato membro di consumo	Codice paese dello Stato membro di consumo	Codice paese dello Stato membro di consumo
5.1	Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo[8]	Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo[8]	Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo[8]
6.1	Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo[8]	Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo[8]	Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo[8]
7.1	Base imponibile all'aliquota normale[8]	Base imponibile all'aliquota normale[8]	Base imponibile all'aliquota normale[8]
8.1	Importo dell'IVA all'aliquota normale[8]	Importo dell'IVA all'aliquota normale[8]	Importo dell'IVA all'aliquota normale [8]
9.1	Base imponibile all'aliquota ridotta[8]	Base imponibile all'aliquota ridotta[8]	Base imponibile all'aliquota ridotta[8]
10.1	Importo dell'IVA all'aliquota ridotta[8]	Importo dell'IVA all'aliquota ridotta[8]	Importo dell'IVA all'aliquota ridotta[8]
11.1	Importo totale dell'IVA da pagare	Importo totale dell'IVA da pagare per le prestazioni di servizi dichiarate nella parte 2a e per le cessioni di beni dichiarate nella parte 2b	Importo totale dell'IVA da pagare
		2 c) Servizi prestati a partire da stabili organizzazioni in Stati membri diversi da quello di identificazione[9]	

		2 d) Cessioni di beni spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione([10]) ([11])	
12.1		Codice paese dello Stato membro di consumo	
13.1		Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo([8])	
14.1		Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo([8])	
15.1		Numero individuale di identificazione IVA, o, se non disponibile, numero di registrazione fiscale, compreso il codice paese: —della stabile organizzazione a partire dalla quale si effettuano le prestazioni di servizi; ovvero—dell'organizzazione a partire dalla quale i beni sono spediti o trasportati. Se le cessioni di beni sono effettuate a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e il soggetto passivo non dispone di un numero di identificazione IVA o di un numero di registrazione fiscale nello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, si deve comunque comunicare il codice paese di detto Stato membro.	
16.1		Base imponibile all'aliquota normale([8])	
17.1		Importo dell'IVA all'aliquota normale([8])	

18.1		Base imponibile all'aliquota ridotta([8])	
19.1		Importo dell'IVA all'aliquota ridotta([8])	
20.1		Importo totale dell'IVA da pagare per le prestazioni di servizi dichiarate nella parte 2c e per le cessioni di beni dichiarate nella parte 2d	
		2 e) Totale generale delle cessioni e prestazioni effettuate a partire dallo Stato membro di identificazione, delle cessioni di beni effettuate a partire da un altro Stato membro e delle prestazioni di servizi effettuate a partire da tutte le stabili organizzazioni non ubicate nello Stato membro di identificazione	
21.1		Importo totale dell'IVA dovuto (casella 11.1 + casella 11.2 ... + casella 20.1 + casella 20.2 …)	
Parte 3 Per ogni Stato membro di consumo per il quale si effettua una rettifica IVA			
22.1.	Periodo d'imposta([2])	Periodo d'imposta([2])	Periodo d'imposta([3])
23.1	Codice paese dello Stato membro di consumo	Codice paese dello Stato membro di consumo	Codice paese dello Stato membro di consumo
24.1	Importo totale dell'IVA derivante da rettifiche delle prestazioni/cessioni([12])	Importo totale dell'IVA derivante da rettifiche delle prestazioni/cessioni([12])	Importo totale dell'IVA derivante da rettifiche delle prestazioni/cessioni([12])
Parte 4 Saldo dell'IVA dovuto per ciascuno Stato membro di consumo			
25.1.	Importo totale dell'IVA dovuto incluse rettifiche delle precedenti dichiarazioni per Stato membro (casella 11.1 + casella 11.2 … + casella 24.1 + casella 24.2. …)([12])	Importo totale dell'IVA dovuto incluse rettifiche delle precedenti dichiarazioni per Stato membro (casella 21.1 + casella 21.2 … + casella 24.1 + casella 24.2. …)([12])	Importo totale dell'IVA dovuto incluse rettifiche delle precedenti dichiarazioni per Stato membro (casella 11.1 + casella 11.2 … + casella 24.1 + casella 24.2. …)([12])

Parte 5 Importo totale dell'IVA dovuto per tutti gli Stati membri di consumo			
26	Importo totale dell'IVA dovuto per tutti gli Stati membri (casella 25.1+ 25.2. …)([13])	Importo totale dell'IVA dovuto per tutti gli Stati membri (casella 25.1+ 25.2. …)([13])	Importo totale dell'IVA dovuto per tutti gli Stati membri (casella 25.1+ 25.2. …)([13])

([1]) Il numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro di identificazione è composto dal codice paese dello Stato membro di identificazione/numero di identificazione IVA/periodo, ad esempio CZ/xxxxxxxxx/T1.aaaa (o /M01.aaaa per il regime d'importazione) + aggiunta della marcatura temporale. Il numero è attribuito dallo Stato membro di identificazione prima di trasmettere la dichiarazione agli altri Stati membri interessati.

([2]) Si riferisce ai trimestri civili: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa – T4.aaaa. Se vi è più di un periodo d'imposta da rettificare nella parte 3, utilizzare le caselle 22.1.1, 22.1.2, ecc.

([3]) Si riferisce ai mesi civili: M01.aaaa – M02.aaaa – M03.aaaa – ecc. Se vi è più di un periodo d'imposta da rettificare nella parte 3, utilizzare le caselle 22.1.1, 22.1.2, ecc.

([4]) Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni civili: gg.mm.aaaa–gg.mm.aaaa.

([5]) Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo/l'intermediario presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso mese. Si riferisce ai giorni civili: gg.mm.aaaa–gg.mm.aaaa.

([6]) Se vi è più di uno Stato membro di consumo.

([7]) Comprese le cessioni agevolate da un'interfaccia elettronica di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, ove la spedizione o il trasporto di tali beni inizi e si concluda nello Stato membro di identificazione.

([8]) Se nel periodo della dichiarazione si applica più di un'aliquota normale, utilizzare le caselle 5.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 13.1.2, 16.1.2, 17.1.2, ecc. Se si applica più di un'aliquota IVA ridotta, utilizzare le caselle 6.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 14.1.2, 18.1.2, 19.1.2, ecc.

([9]) Laddove vi sia più di un'organizzazione stabile, utilizzare le caselle da 12.2 a 20.2 ecc.

([10]) Se vi è più di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, utilizzare le caselle da 12.2 a 20.2, ecc.

([11]) Comprese le cessioni agevolate da un'interfaccia elettronica di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, ove la spedizione o il trasporto di tali beni inizi e si concluda nello stesso Stato membro.

([12]) L'importo può essere negativo.

([13]) Gli importi negativi delle caselle 25.1, 25.2, ecc. non possono essere presi in considerazione.